

# AGGIORNAMENTI

Rassegna di notizie di interesse notarile tratte dai principali canali di informazione

Curata da Francesco Boni

trasmesso via Internet e pubblicato sul sito [www.notaibergamo.it](http://www.notaibergamo.it)

Mesi di giugno e luglio 2009

## Sommario:

Notizie varie  
Dal notiziario On-line del CNN  
Risposte dell'Ufficio Studi ai quesiti posti da notai  
Dalla Lista Sigillo  
Circolari, Risoluzioni e Note ministeriali  
Scadenario  
Segnalazione di giurisprudenza  
Giurisprudenza tributaria  
Diritto internazionale  
Segnalazioni di volumi, pubblicazioni e letture  
Segnalazioni di siti web e programmi  
Agenda di incontri di interesse notarile

## Notizie varie

### Antiriciclaggio: al via le segnalazioni con modalità telematiche

Dopo la sottoscrizione del Protocollo d'Intesa tra l'Unità di Informazione Finanziaria e il Consiglio Nazionale del Notariato (*vedi in CNN Notizie del 3 giugno 2009*) sono state predisposte le forme telematiche di protezione che consentono di mantenere anonima l'identità del segnalante; elemento essenziale per la piena attuazione della disciplina.

**Il nuovo sistema, in alternativa alla tradizionale segnalazione cartacea, è in funzione dal 22 luglio 2009.**

Le procedure informatiche ed i relativi standard d'avanguardia idonei a garantire la riferibilità della trasmissione ai soli soggetti interessati, l'integrità delle informazioni trasmesse e a mettere a disposizione del sistema così creato con l'UIF i dati e le informazioni raccolte, sono illustrate nella versione online rinnovata dello "**Speciale Antiriciclaggio**" raggiungibile dalla pagina iniziale di accesso della RUN.

Dal sito (non raggiungibile dall'esterno) è possibile accedere a tutte le informazioni utili: i manuali operativi, la modulistica e altri strumenti di servizio, l'assistenza.

<http://www.notartel.it/Antiriciclaggio/homepage.asp>

### Nuovi "codici ufficio" per le nuove Direzioni Provinciali dell'Agenzia delle Entrate

In relazione all'attivazione delle nuove Direzioni Provinciali dell'Agenzia delle Entrate dovranno essere utilizzati per la registrazione telematica degli atti tramite adempimento unico i corrispondenti nuovi *codici ufficio* in luogo dei precedenti.

E' necessario effettuare la variazione del codice ufficio e modificare conseguentemente la configurazione dei sistemi a partire dal giorno dell'attivazione della propria Direzione provinciale di competenza.

Infatti, affinché gli adempimenti unici inviati siano accettati dal sistema, **indipendentemente dalla data della stipula**, dovranno essere rispettate le seguenti condizioni:

- adempimenti inviati sino al giorno precedente l'attivazione della Direzione Provinciale = vecchio codice ufficio;
- adempimenti inviati a partire dal giorno dell'attivazione della Direzione Provinciale compreso = nuovo codice ufficio.

### UnionCamere: iscrizione nuove società nel Registro Imprese

#### I controlli per l'obbligo di Posta Elettronica Certificata

Si richiama l'attenzione dei colleghi sul fatto che secondo le puntuali informazioni contenute nella nota di Unioncamere n. 9484 del 16 giugno 2009, al fine di assicurare il perfezionamento del procedimento di iscrizione delle società nel Registro delle Imprese, non è sufficiente che la casella PEC sia stata semplicemente attribuita alla società, ma è necessario che essa sia attiva.

Pertanto, verificata l'attribuzione dell'indirizzo di Posta Elettronica Certificata, è importante accertarsi che lo stesso sia stato attivato e risulti, quindi, funzionante e pronto a ricevere messaggi. La prova potrà consistere nel semplice invio di un messaggio di posta certificata da parte del notaio con il proprio indirizzo di Pec.

### VENDITE DI IMMOBILI SOGGETTE AD IVA E VALORE NORMALE

La legge comunitaria per il 2008 ha rivoluzionato le norme in tema di accertamento delle transazioni immobiliari. Svanisce il valore normale quale parametro per provare un maggior valore della transazione da utilizzare sia ai fini Iva sia ai fini delle imposte dirette. Nessun accertamento potrà essere emesso semplicemente sulla base di un tale scostamento. Nell'ambito Iva, il richiamo certo e sicuro al corrispettivo renderà i dati OMI solo eventualmente un elemento che gli uffici potranno utilizzare al fine di ipotizzare un'indagine nei confronti di un caso concreto mirata però a rintracciare l'esistenza di corrispettivi pagati ma non dichiarati.

### Attestato di Certificazione Energetica in Lombardia

La Legge Regionale Lombardia 29 giugno 2009 n. 10 ha apportato modifiche alla precedente legge regionale 24/2006 in materia di certificazione energetica.

#### Le novità

Il nuovo comma 4-*bis* dell'art. 25 L.R. n. 10/09 cit. stabilisce l'obbligatorietà dell'allegazione dell'attestato di certificazione energetica agli atti a titolo oneroso aventi per oggetto beni immobili, per le fattispecie previste dalle deliberazioni della Giunta Regionale in materia.

Il comma 17-*nonies* dell'art. 27 L.R. n. 10/09 cit. prevede che, al fine di consentire il controllo degli obblighi di dotazione ed allegazione dell'attestato di certificazione energetica, il notaio che non avesse, anche giustificatamente, provveduto a detta allegazione ha obbligo di inviare copia conforme dell'atto ricevuto, entro quindici giorni dalla registrazione, all'organismo regionale di accreditamento (Cestec s.p.a.).

#### Una procedura non in regola

Ad oggi, la modalità provvisoria di comunicazione è descritta alla pagina <http://www.cened.it/notai> ed è chiaramente non a norma. Essa infatti prevede l'invio di una copia in formato PDF non firmata (e che pertanto non è certificata conforme, così come previsto dalla normativa) a mezzo posta elettronica semplice, che non fornisce una ricevuta idonea a provare il rispetto del termine di 15 giorni di cui alla legge regionale.

Sono in corso degli incontri tra il Consiglio Nazionale del Notariato e il Comitato Regionale Lombardo per addivenire ad una convenzione con la Cestec s.p.a. al fine di adottare una procedura di trasmissione che colmi le predette lacune.

### Banca d'Italia Comunicato Stampa 29 luglio 2009

#### Banca d'Italia: nuova disciplina in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari e di correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti

La Banca d'Italia ha emanato il 30.09.2009 la nuova disciplina in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari e di correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti. La normativa è disponibile sul sito internet dell'Istituto.

La disciplina intende assicurare ai clienti un'informazione chiara e accessibile, che garantisca l'esatta percezione di tutti i costi connessi ai servizi offerti, la loro facile confrontabilità con offerte provenienti da altri intermediari, la comprensione dei diritti che spettano ai clienti e i modi con cui questi possono essere attivati e applicati in concreto.

Le nuove regole, graduate sul tipo di servizio e sulle caratteristiche della clientela cui esso è indirizzato, prevedono:

- la semplificazione del contenuto dei documenti destinati alla clientela, e - per i prodotti più diffusi, come i conti correnti e i mutui offerti ai consumatori - l'adozione di schemi "standard" predisposti dalla Banca d'Italia;
- una più chiara illustrazione dei diritti della clientela, realizzata anche attraverso la predisposizione di alcune guide pratiche secondo modelli elaborati dalla Banca d'Italia;
- una maggiore immediatezza delle informazioni rese, specie sui costi dei servizi: l'uso di indicatori sintetici di costo viene richiesto anche per gli affidamenti e per i conti correnti destinati alla clientela al dettaglio, oltre che per i mutui e il credito al consumo come attualmente previsto;
- l'invio al correntista di un riepilogo di tutte le spese sostenute nell'anno, che permette di confrontare facilmente i costi effettivi del conto corrente con quelli di analoghi prodotti presenti sul mercato;
- la disciplina di un conto corrente semplice, disegnato sulle esigenze di base dei consumatori, che comprenderà un numero determinato di operazioni e sarà caratterizzato da un canone annuo fisso;
- criteri per la redazione e la presentazione dei documenti, che devono essere espressi in un linguaggio semplice e chiaro.

Punto qualificante delle nuove disposizioni è la complementarietà tra adempimenti di trasparenza e organizzazione degli intermediari. Agli operatori si chiede quindi di adottare procedure per garantire che sia prestata adeguata attenzione al cliente in ogni fase dell'attività, dall'ideazione del prodotto, alla vendita, fino alla gestione di eventuali reclami.

Le disposizioni saranno pubblicate in Gazzetta Ufficiale; gli intermediari sono tenuti ad adeguarvisi entro il 31 dicembre prossimo. Per consultare le nuove disposizioni di Banca d'Italia in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari vai al sito ufficiale

[http://www.bancaditalia.it/vigilanza/banche/normativa/disposizioni/provv/trasparenza\\_operazioni](http://www.bancaditalia.it/vigilanza/banche/normativa/disposizioni/provv/trasparenza_operazioni)

## Dal notiziario On-line del CNN

1 luglio	<b>Prassi Ministero dell'Economia e delle Finanze</b> <b>Decreto 24 giugno 2009</b> (GU n. 149 del 30-6-2009 ) <b>Rilevazione dei tassi effettivi globali medi.</b> Periodo rilevazione: 1° gennaio-31 marzo 2009. Applicazione dal 1° luglio fino al 30 settembre 2009 (legge 7 marzo 1996, n. 108).
2 luglio	<b>Legislazione DECRETO-LEGGE 1° luglio 2009, n. 78</b> (GU n. 150 del 1-7-2009) <b>Provvedimenti anticrisi</b> , nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali.
6 luglio	<b>Presidente del Consiglio dei Ministri Decreto 6 maggio 2009</b> (GU n. 152 del 3-7-2009) Individuazione delle regole tecniche per le modalità di presentazione della comunicazione unica e per l'immediato trasferimento dei dati tra le Amministrazioni interessate, in attuazione dell'articolo 9, comma 7, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7.  <b>Segnalazioni Novità Normative</b> <b>Sviluppo economico, semplificazione e competitività: le novità in materia di processo civile (legge 18 giugno 2009, n. 69).</b> <b>SOMMARIO:</b> 1. Premessa. - 2. Le novità introdotte dalla riforma. - 3. La testimonianza scritta. - 4. Il regime transitorio. - 5. Le deleghe al Governo in materia di "riduzione e semplificazione dei procedimenti civili" e di "mediazione e conciliazione delle controversie civili e commerciali".
7 luglio	<input type="checkbox"/> <b>Prassi Presidente del Consiglio dei Ministri Decreto 12 giugno 2009 n.8</b> (GU n. 154 del 6-7-2009)

	<p>Definizione delle procedure per la stipula di contratti di appalti di lavori e forniture di beni e servizi, nonché di tipologie e importi di valore per la loro effettuazione in economia o a trattativa privata.</p> <p>■ <b>Segnalazioni Novità Normative</b>  <b>Sviluppo economico, semplificazione e competitività: i nuovi articoli 2668-bis e 2668-ter del codice civile (legge 18 giugno 2009, n. 69).</b></p> <p>Gli art. 2668-bis e 2668-ter introdotti nel Codice civile dall'art. 62 della legge 18 giugno 2009 n. 69, ricalcando le norme sull'efficacia dell'ipoteca (articoli 2847-2851 cod. civ.), limitano nel tempo l'efficacia della trascrizione della domanda giudiziale, del sequestro conservativo e del pignoramento su immobili. Questa viene allineata alla durata dell'iscrizione ipotecaria (art. 2847) - ma anche a quella, sempre di vent'anni, prevista da altre disposizioni del codice pur se per diverse finalità (cfr. artt. 563 ult. co; 954 ult. co; 970; 1014, 1073, 1158, 2880) - stabilendosi che tali formalità conservino il loro effetto per vent'anni dalla loro esecuzione, salvo l'eventuale rinnovo della trascrizione prima che scada detto termine.</p> <p>La finalità, probabilmente, è quella di fissare un limite temporale massimo alla "pregiudizialità" di determinate formalità e, indirettamente, di non rendere troppo complesse le visure immobiliari da parte dei terzi, evitando ricerche eccessivamente risalenti nel tempo; ciò però solo in linea di principio, essendo talvolta necessario nelle ispezioni dei registri immobiliari, spingersi anche oltre il ventennio per il rinvenimento di determinate formalità (es. vincoli artistici, titoli di provenienza ultraventennali ecc.).</p> <p>Il nuovo articolo 2668-bis cod. civ. introduce una causa di <b>inefficacia</b> della pubblicità della domanda giudiziale e <b>non invece di automatica eliminazione</b> della formalità che continua a permanere nonostante la perdita di efficacia <i>ipso iure</i>.</p> <p>La conseguenza di ciò è la necessità di ricorrere al meccanismo "tradizionale" dell'art. 2668 nel caso in cui si voglia rimuovere la pubblicità della domanda giudiziale ormai inefficace. L'interessato dovrà quindi ottenere un provvedimento del giudice che ordini la cancellazione della formalità inefficace oppure ricorrere all'atto di consenso tra tutte le parti interessate così come previsto da questa norma.</p> <p>Grazie all'effetto prenotativo che l'attore si assicura con la pubblicità ex artt. 2652 e 2653, che è essenzialmente una pubblicità temporanea, quell'effetto ha ragione di esistere fino a che esiste il processo: quando questo si estingue non si giustifica più la trascrizione della domanda giudiziale che diventa pertanto inutile (Cass. n. 794/1999 cit.). Da tale conclusione discende che la cessazione degli effetti civili della trascrizione delle domande giudiziali, previste ed elencate dagli articoli 2652 e 2653 cod. civ., non consegue alla cancellazione della stessa prevista dall'art. 2668 cod. civ., ma alla pronuncia di non accoglimento della domanda.</p> <p>Il nuovo art. 2668-bis cod. civ. non individua il soggetto che può ottenere la rinnovazione, limitandosi a stabilire che per conseguire tale risultato deve essere presentata al conservatore una nota in doppio originale conforme a quella della precedente trascrizione, "in cui si dichiara che si intende rinnovare la trascrizione originaria", stabilendosi inoltre che "in luogo del titolo si può presentare la nota precedente".</p> <p>Richiamando la disciplina dettata per l'inefficacia della pubblicità della domanda giudiziale, l'art. 2668-ter <b>la estende alla trascrizione del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo</b> sugli immobili.</p> <p><b>Disciplina transitoria:</b> viene accordato a chi abbia trascritto la formalità venti (o più) anni prima del 4 luglio 2009 (data di entrata in vigore della legge n. 69 del 2009), il beneficio di poter procedere alla rinnovazione della formalità entro dodici mesi da questa data, anziché tempestivamente come stabilito nel primo comma dell'art. 2668-bis cod. civ.</p>
8/10/13 luglio	<p><b>Nella Gazzetta Ufficiale n. 158 del 10 luglio è stato pubblicato il DM 26 giugno 2009 con il quale sono state approvate le LINEE GUIDA NAZIONALI PER LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA.</b></p> <p>In attesa del decreto, in attuazione della Direttiva europea del 2002, che definisce le linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici e gli strumenti di raccordo, concertazione, cooperazione tra lo Stato e le Regioni, alcune di esse avevano già definito proprie procedure di certificazione, che si integrano alla normativa nazionale, nel rispetto delle peculiarità di ciascuna Regione.</p> <p><b>Emilia Romagna</b>  <i>Delib. Ass. Legisl. 4 marzo 2008, n. 156, Norme sulle procedure di certificazione energetica degli edifici, pubblicata nel B.U. Emilia-Romagna 25 marzo 2008, n. 47); Delib.G.R. 28 ottobre 2008, n. 1754 recante disposizioni per la formazione del Certificatore energetico in edilizia, in attuazione della delibera n. 156.</i>      Ai sensi degli artt. 5.1 e 5.2 è previsto l'obbligo di dotazione, nonché ai sensi dell'art. 5.5, l'obbligo di allegazione nell'ipotesi di trasferimento a titolo oneroso anche di singole unità immobiliari. Per la violazione di tali obblighi non sono previste sanzioni.</p> <p><b>Friuli-Venezia Giulia</b>  <i>L.R. 23 febbraio 2007 n. 5, Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio, pubblicata nel B.U. Friuli-Venezia Giulia 28 febbraio 2007, n. 9, in parte modificata dalla L.R. 21 ottobre 2008, n. 12.</i>      All'art. 39 co. 4 è previsto che copia semplice del certificato energetico è depositata presso il Comune competente a cura del costruttore o del proprietario dell'immobile all'atto della richiesta di agibilità dell'immobile. Nessuna previsione con riferimento alla fase di commercializzazione dell'immobile.</p> <p><b>Liguria</b>  <i>L.R. 29 maggio 2007, n. 22, Norme in materia di energia pubblicata nel B.U. Liguria 6 giugno 2007, n. 11, parte prima, modificata dalla L.R. 24 novembre 2008, n. 42.</i>      La regione Liguria aveva inizialmente previsto l'obbligo di allegazione ex art. 28 co. 3 e 4 l. 22/2007 e la sanzione della nullità relativa nel caso di omessa allegazione, ex art. 33 co. 12 e 13; successivamente in linea con la disciplina nazionale, ha anch'essa abrogato le disposizioni anche sanzionatorie relative all'obbligo di allegazione. Rimane l'obbligo di dotazione di cui all'art. 28 co. 1 e 2, in vigore ormai per tutti gli edifici.</p> <p><b>Piemonte</b>  <i>L.R. 28 maggio 2007, n. 13, Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia pubblicata nel</i></p>

	<p><i>B.U. Piemonte 31 maggio 2007, n. 22.</i> L'art. 5 ai co. 1 e 2 prevede sia l'obbligo di dotazione che l'obbligo di allegazione nel caso di trasferimento a titolo oneroso di interi edifici o di singole unità immobiliari. È prevista una sanzione solo per il costruttore che violi l'obbligo di dotazione con una multa da 5000 a 30000 euro ex art. 22 co. 7. Tuttavia, tale normativa deve ritenersi inoperante, mancando le delibere attuative della Giunta regionale.</p> <p><b>Puglia</b> <i>L.R. 10 giugno 2008 n. 13, Norme per l'abitare sostenibile, pubblicata nel B.U. Puglia 13 giugno 2008, n. 93; nonché, Reg. 27 settembre 2007, n. 24, pubblicato nel B.U. Puglia 28 settembre 2007, n. 138, Regolamento per l'attuazione del <a href="#">decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192</a>, modificato dal decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311, in materia di esercizio, controllo e manutenzione, ispezione degli impianti termici e di climatizzazione del territorio regionale.</i> Analogamente a quanto detto per il Piemonte, manca il regolamento attuativo della Giunta regionale e perciò la norma regionale rimane inattuata.</p> <p><b>Valle d'Aosta</b> <i>Legge regionale 18 aprile 2008, n. 21, Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia, pubblicata in B.U. 8 luglio 2008, n. 28.</i> Ai sensi dell'art. 7 co. 3 l'obbligo di allegazione rileva in ogni contratto di compravendita di un intero edificio o di singole unità immobiliari. Tuttavia, in base a quanto previsto dall'art. 21 della l. 21/2008 finché non sono assunte dalla giunta regionale le delibere attuative, trova applicazione la normativa transitoria nazionale.</p> <p><b>Lombardia</b> <i>Delibera Giunta regionale del 22 dicembre 2008 n. 8745, Determinazioni in merito alle disposizioni per l'efficienza energetica nell'edilizia e per la certificazione energetica degli edifici; nonché L.R. 11 dicembre 2006, n. 24 come di recente dalla L.R. 29 giugno 2009, n. 10 (pubblicata in B.U. 30 giugno, in vigore dal 1 luglio 2009).</i> In base al combinato disposto dell'art. 25 co. 4 bis della L.R. 24/2006 e dell'art. 9 della Delibera del 2008 l'obbligo di allegazione è stabilito in relazione agli atti traslativi di edifici per i quali viene parimenti previsto l'obbligo di dotazione. Si distingue tra edifici per i quali viene richiesto o presentata DIA a decorrere dal 1 settembre 2007, e gli altri edifici, già esistenti, indicati nel punto 9.2 dello stesso art. 9 della delibera. Sono esclusi dall'allegazione gli atti traslativi a titolo oneroso di quote immobiliari indivise, nuda proprietà, diritti reali parziali, fusione, scissione societaria e atti divisionali. Ai sensi del punto 9.4, l'obbligo di allegazione si applica anche ai provvedimenti giudiziari emessi nell'ambito di procedure esecutive individuali e concorsuali (purché iniziate dal 1° gennaio 2008). L'art. 27 co. 17-<i>quinquies</i> della L.R. 24/2006 stabilisce che l'alienante che non ottempera l'obbligo di allegazione incorre nella sanzione amministrativa da euro 5 mila a euro 20 mila. Il successivo co. 17-<i>nonies</i> stabilisce che il notaio che non abbia provveduto, anche giustificatamente, all'allegazione dell'ACE all'atto di trasferimento a titolo oneroso, deve inviare copia conforme dell'atto così ricevuto o autenticato, entro 15 giorni dalla registrazione, all'Organismo regionale di accreditamento, le cui funzioni per espressa previsione dell'art. 17 della Delibera del 2008, sono svolte dalla Cestec s.p.a. È ovvio, come tuttavia ribadisce la legge, che tale obbligo di trasmissione resta escluso per le ipotesi, sopra precisate, in cui non rilevi la disciplina energetica.</p> <p><b>Toscana</b> <i>L.R. 24 febbraio 2005, n. 39 (pubblicata in B.U. del 7 marzo 2005, n. 19).</i> La Regione non ha ancora provveduto all'emanazione del regolamento attuativo e quindi si tratta di norma inattuabile.</p>
13 luglio	<p>■ <b>Studi Tributarî Studio n. 2-2009/T Il regime tributario dei fondi immobiliari</b> 1. Premessa. - 2. La soggettività tributaria dei fondi immobiliari e il ruolo della Sgr come centro di imputazione delle situazioni giuridiche soggettive riferite al fondo. - 3. Il regime tributario dei fondi immobiliari: uno sguardo d'insieme. - 4. Il regime tributario degli apporti. 4.1. Profili dell'imposizione diretta; 4.2. Profili dell'imposizione indiretta; 4.2.1. Il regime "ordinario"; 4.2.2. L'agevolazione per gli apporti aventi ad oggetto una pluralità di immobili prevalentemente locati. - 5. Il regime tributario del fondo. 5.1. Il regime tributario del fondo ai fini delle imposte dirette, 5.2. Il regime tributario del fondo ai fini delle imposte indirette; 5.2.1. L'IVA; 5.2.2. Registro e imposte ipotecarie e catastali - 6. Il regime tributario dei proventi conseguiti dai partecipanti ai fondi immobiliari. 6.1. Il regime "ordinario"; 6.2. Il regime transitorio; 6.3. Il regime fiscale dei fondi cd. «familiari» e a ristretta base partecipativa. - 7. La nuova presunzione di residenza. - 8. La disciplina tributaria della liquidazione del fondo. - 9. La disciplina Ici degli immobili del fondo e gli adempimenti catastali.</p>
15 luglio	<p>■ <b>Legislazione LEGGE 7 luglio 2009, n. 88</b> <b>Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008.</b> <i>(GU n. 161 del 14-7-2009 - Suppl. Ordinario n.110)</i> È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale di ieri la Legge Comunitaria 2008. Tra le novità le norme sulla cessione degli immobili: non si potrà più ricorrere al valore normale per dare avvio all'accertamento fiscale</p>
20 luglio	<p>■ <b>Studi di Impresa Studio n. 155-2009/I L'oggetto sociale della società di gestione di farmacia e riflessi notarili</b> <b>Sommario:</b> 1. La gestione di farmacia: sintesi di attività intellettuale e attività commerciale. - 2. La normativa originaria del settore farmaceutico: A) Il Testo Unico delle leggi sanitarie: il Regio Decreto 27 luglio 1934 n. 1265. B) La legge 2 aprile 1968 n. 475. - 3. Le riforme del settore: A) La legge 8 novembre 1991 n. 362. I) Le farmacie "private". a) La struttura della società di gestione di farmacia. b) L'oggetto. II) Le farmacie "comunalî". - B) Il Decreto Legislativo 4 luglio 2006 n. 223, convertito nella legge 4 agosto 2006 n. 248. I) La gestione in forma societaria. II) I soggetti abilitati alla vendita di farmaci: ricadute sull'oggetto sociale. III) La vendita di farmaci da banco da parte dei "nuovi operatori". - 4. Le società di</p>

	<p>gestione di farmacia come novellate dalla riforma del 2006: nuove prospettive sulla ampiezza dell'oggetto sociale. - 5. L'intervento della Corte di Giustizia Europea e la conferma della legittimità dei limiti posti dalla nostra normativa.</p>
23 luglio	<p><b>Presidente della Repubblica DECRETO 2 luglio 2009, n. 91</b> (GU n. 164 del 17-7-2009 - Suppl. Ordinario n.118)</p> <p><b>Regolamento recante modifiche ai decreti presidenziali di riorganizzazione del Ministero e di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro per i beni e le attività culturali.</b></p> <p>Il D.P.R. n. 91/09 ha modificato le norme di organizzazione degli Uffici che collaborano con il Ministero per i beni culturali. Di interesse però le modifiche che concernono le nuove funzioni attribuite alla Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici; che ora "dichiara, su proposta delle competenti soprintendenze di settore, l'interesse culturale delle cose, a chiunque appartenenti [prima della modifica solo appartenenti a privati], ai sensi dell'articolo 13 del Codice; e inoltre autorizza le alienazioni, le permutazioni, le costituzioni di ipoteca e di pegno e ogni altro negozio giuridico che comporta il trasferimento a titolo oneroso di beni culturali a chiunque appartenenti [prima solo 'appartenenti a soggetti pubblici'], ai sensi degli articoli 55, 56, [ora anche art. 57-bis] e 58 del Codice".</p> <p><b>■ Segnalazioni Novità Prassi Interpretative La certificazione energetica degli edifici: le novità dopo le "Linee Guida Nazionali"</b></p> <p><b>Sommario:</b> 1) Premessa; 2) Dall'AQE all'ACE; 3) Soggetti certificatori: difficoltà interpretative; 4) Ambito applicativo: le tipologie edilizie rilevanti per la certificazione energetica; 5) L'autodichiarazione</p>
28 luglio	<p><b>□ Segnalazioni Novità Normative Legge comunitaria 2008 (Legge n. 88/09): le novità di diritto come. Pubblicità di taluni tipi di società</b></p> <p>Si segnala l'art. 42 della Legge 88/2009 che, nel recepire la direttiva 2003/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, che modifica la direttiva 68/151/CEE del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di pubblicità di taluni tipi di società, modifica l'art. 2250 c.c., aggiungendo alcuni commi, risultando ora così formulato:</p> <p>«Indicazione negli atti e nella corrispondenza.</p> <p>Negli atti e nella corrispondenza delle società soggette all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese devono essere indicati la sede della società e l'ufficio del registro delle imprese presso il quale questa è iscritta e il numero d'iscrizione.</p> <p>Il capitale delle società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata deve essere negli atti e nella corrispondenza indicato secondo la somma effettivamente versata e quale risulta esistente dall'ultimo bilancio.</p> <p>Dopo lo scioglimento delle società previste dal primo comma deve essere espressamente indicato negli atti e nella corrispondenza che la società è in liquidazione.</p> <p>Negli atti e nella corrispondenza delle società per azioni ed a responsabilità limitata deve essere indicato se queste hanno un unico socio.</p> <p><i>Gli atti delle società costituite secondo uno dei tipi regolati nei capi V, VI e VII del presente titolo, per i quali è obbligatoria l'iscrizione o il deposito, possono essere altresì pubblicati in apposita sezione del registro delle imprese in altra lingua ufficiale delle Comunità europee, con traduzione giurata di un esperto.</i></p> <p><i>In caso di discordanza con gli atti pubblicati in lingua italiana, quelli pubblicati in altra lingua ai sensi del quinto comma non possono essere opposti ai terzi, ma questi possono avvalersene, salvo che la società dimostri che essi erano a conoscenza della loro versione in lingua italiana.</i></p> <p><i>Le società di cui al quinto comma che dispongono di uno spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato ad una rete telematica ad accesso pubblico forniscono, attraverso tale mezzo, tutte le informazioni di cui al primo, secondo, terzo e quarto comma».</i></p> <p>Conseguentemente viene modificato, nel modo che segue, anche l'art. 2360 c.c.:</p> <p>«Omessa esecuzione di denunce, comunicazioni o depositi.</p> <p>Chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese, <i>ovvero omette di fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica le informazioni prescritte dall'articolo 2250, primo, secondo, terzo e quarto comma</i>, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 206 euro a 2.065 euro. Se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo».</p> <p><b>□ Segnalazioni Novità Normative Legge comunitaria 2008 (Legge n. 88/09): abrogata la presunzione legale fondata sul valore normale per gli accertamenti immobiliari</b></p> <p>La appena promulgata legge Comunitaria n. 88 del 7/7/2009 (in G.U. 161 del 14/7/2009) (vedi in CNN Notizie del 15 luglio 2009) ha modificato, con l'art. 24, il testo degli artt. 39, primo comma, lett. d), d.p.r. 600/73 e 54, terzo comma, d.p.r.633/72, eliminando le previsioni in tema di accertamenti immobiliari e valore normale introdotte dal D.l. 223/2006.</p> <p>Nel ripristinare la formulazione ante D.l. 223/2006, la legge Comunitaria ha quindi eliminato la presunzione legale introdotta dal decreto citato, in base alla quale l'Amministrazione finanziaria poteva dare la prova dell'occultamento di imponibile (ai fini delle imposte sui redditi ed dell'Iva., per gli imprenditori ed i lavoratori autonomi), relativamente alle cessioni immobiliari, in base alla sola divergenza tra corrispettivo dichiarato e valore normale del bene ceduto.</p> <p>Come si è avuto modo di rilevare in altra sede, lo strumento della presunzione legale provocava l'effetto di alleggerire notevolmente l'onere probatorio in capo all'Amministrazione finanziaria, la quale doveva semplicemente provare la divergenza tra corrispettivo e valore normale. Mentre gravava sul contribuente l'assai onere di fornire la [difficile] prova che tale divergenza non era frutto di occultamento di imponibile, divenendo quindi necessario giustificare (agli occhi dell'Amministrazione, prima e del giudice, poi) le ragioni che avevano, nel caso specifico, spinto il soggetto a vendere [o ad acquistare] ad un prezzo</p>

	<p>diverso da quello di mercato.</p> <p>Peraltro, in questa prospettiva, l'art. 35, comma 23-<i>bis</i>, D.l. 223/2006, prevedeva che, in caso di trasferimenti immobiliari soggetti ad Iva, finanziati mediante mutui fondiari o finanziamenti bancari, il valore normale non può essere inferiore all'ammontare del mutuo o del finanziamento erogato. E' da notare che tale disposizione non è stata abrogata dalla legge Comunitaria 2009.</p> <p>Sono diverse le problematiche interpretative ed applicative che suscita l'intervento di modifica compiuto dalla legge Comunitaria e si segnala che è in corso la stesura di un apposito Studio da parte della Commissione Studi Tributari del CNN. E' però il caso di accennare brevemente agli aspetti più rilevanti.</p>
	<p><b>Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo PROVVEDIMENTO ISVAP 2 luglio 2009</b></p> <p>Modifiche ed integrazioni al regolamento n. 5 del 16 ottobre 2006, concernente la disciplina dell'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa di cui al titolo IX (Intermediari di assicurazione e riassicurazione) e di cui all'articolo 183 (Regole di comportamento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private.</p>

## Risposte dell'Ufficio Studi ai quesiti posti da notai

<p><b>Quesito n. 126-2009/I</b></p>	<p><b>Trasformazione in società a responsabilità limitata di società per azioni in liquidazione</b></p> <p>E' stato chiesto se sia legittimo procedere alla trasformazione di una società per azioni, in stato di liquidazione ed in concordato preventivo, il cui capitale è stato interamente eroso dalle perdite, in società a responsabilità limitata, al solo fine di rendere meno onerosa la procedura di liquidazione, e senza dunque procedere alla ricapitalizzazione della stessa.</p> <p>Il nuovo disposto dell'art. 2499 c.c. prevede espressamente che possa farsi luogo alla trasformazione anche in pendenza di procedura concorsuale, purché non vi siano incompatibilità con le finalità o lo stato della stessa. Il concordato preventivo non può essere qualificato come una "procedura concorsuale": trattandosi di un istituto avente carattere negoziale e pattizio, esso può trovare applicazione a prescindere dall'accertata insolvenza dell'impresa, "ma più in generale ove si ravvisi uno «stato di crisi» ancora prodromico rispetto all'insolvenza".</p> <p>In virtù del disposto dell'art. 2499 c.c., <i>a fortiori</i>, deve ritenersi ammissibile la deliberazione di trasformazione durante lo stato di liquidazione, a prescindere da un'eventuale (e concettualmente distinta) revoca dello stato di liquidazione, disciplinata dall'art. 2487-ter.</p> <p>Invece si è ritenuta non possibile l'adozione di delibere in contrasto con lo scopo liquidatorio, consistente nel definire i rapporti facenti capo alla società e soddisfare i creditori sociali, distribuendo l'eventuale residuo ai soci.</p> <p>E' necessario valutare quali siano i risultati che, concretamente, si intendono perseguire con l'adozione della trasformazione:</p> <p>a) qualora la trasformazione sia volta a far fuoriuscire la società dallo stato di liquidazione, la deliberazione dovrà risultare conforme al disposto dell'art. 2487-ter: trattandosi di revoca dello stato di liquidazione, occorrerà l'eliminazione della causa di scioglimento e, dunque, la società dovrà essere ricapitalizzata; sussiste, inoltre, il diritto di opposizione dei creditori sociali, e quello di recesso dei soci non consenzienti.</p> <p>b) qualora, invece, la finalità, come nel caso in esame, sia quella di rendere la liquidazione meno onerosa, pare consentito tentare di valutare la possibilità di procedere alla trasformazione senza ricostituzione del capitale sociale, perdurando lo stato di liquidazione anche in capo alla società trasformata.</p> <p>Dal punto di vista tecnico si può osservare che mancherebbe uno dei requisiti previsti per l'atto costitutivo del tipo adottato, come richiesto dall'art. 2500, primo comma, c.c., e cioè la sottoscrizione ed il versamento del capitale.</p> <p>In dottrina, al riguardo, si precisa che, pur essendo tale requisito imprescindibile ove la trasformazione sia finalizzata al ritorno <i>in bonis</i> della società, esso appare non necessario qualora la società debba continuare a versare in stato di liquidazione e la trasformazione sia funzionale ad una semplificazione della procedura, in quanto "non sussistono interessi sostanziali dei terzi al mantenimento della struttura organizzativa, ferma la continuazione della procedura liquidativa, ovvero fermo lo status in cui versava la società".</p> <p>In giurisprudenza, proprio con riguardo ad una fattispecie analoga a quella oggetto del presente parere, si sono registrate posizioni contrapposte.</p> <p>Dal punto di vista operativo alcuni sottolineano che la deliberazione in esame sarebbe ammissibile solo se assunta all'unanimità, in quanto, altrimenti, l'eventuale insorgere del diritto di recesso da parte di alcuni soci risulterebbe incompatibile con lo stato di liquidazione, comportando un rimborso ai soci effettuato anteriormente a quello dovuto ai creditori sociali.</p> <p>Al riguardo, si rileva, secondo un'opinione antitetica, che in tal caso il permanere dello stato di liquidazione assume un rilievo essenziale, rendendo inoperante il recesso in virtù del disposto dell'art. 2491 c.c., che vieta di procedere a qualsiasi ripartizione tra i soci anteriore o lesiva dei diritti dei creditori sociali.</p> <p>In ogni caso, appare essenziale che dalla deliberazione risulti chiaramente la permanenza in stato di liquidazione anche della società risultante dalla trasformazione.</p>
<p><b>Quesito n. 60-2009/T</b></p>	<p><b>Imposta di registro - divisione - diritto di abitazione del coniuge che ha rinunciato all'eredità</b></p> <p>E' stato posto il caso di una comunione ereditaria tra coniuge e figli del <i>de cuius</i>, nella quale il coniuge ha rinunciato all'eredità ma non al diritto di abitazione spettante ex art. 540 c.c. sull'appartamento</p>

	<p>adibito a residenza familiare. Nella successiva divisione tra i coeredi, ad uno di essi viene assegnato anche l'appartamento gravato dal diritto di abitazione.</p> <p>Ciò posto, è stato chiesto se ai fini dell'imposta di registro possa essere dedotto dal valore della massa dividenda il valore del suddetto diritto di abitazione.</p> <p>L'Ufficio ha osservato che nel caso di specie, il diritto di abitazione non fa parte della massa dividenda, tanto nel caso in cui il coniuge accetti l'eredità, quanto nell'ipotesi in cui vi rinunci.</p> <p>Pare invece necessario che il coniuge superstite intervenga comunque nell'atto di divisione affinché quest'ultima abbia effetto anche nei suoi confronti ai sensi dell'art.1113, terzo comma, c.c.</p> <p>Per quanto attiene al profilo fiscale si ricorda che ai sensi del comma 1, dell'art.34 del D.P.R. 131/1986, la "massa comune" è costituita "dal valore, riferito alla data della divisione, dell'asse ereditario netto determinato a norma dell'imposta di successione".</p> <p>Alla luce della considerazioni che precedono, dunque, e muovendo dal presupposto secondo cui i diritti spettanti al coniuge ex art. 540 c.c. non fanno parte della massa ereditaria dividenda, si può concludere che il valore del bene gravato dal diritto di abitazione dovrà essere determinato al netto del valore di questo diritto, in applicazione della regola di cui al citato articolo 14 comma 1 lettera b) DPR 346/1990.</p> <p>Conseguentemente, è al valore così determinato che occorrerà aver riguardo per verificare la corrispondenza tra quote di fatto e quote di diritto e, quindi, l'emersione di eventuali conguagli.</p>
<p><b>Quesito n. 330-2009/C</b></p>	<p><b>Permuta di aree in comparto urbanistico in assenza di convenzione e lottizzazione abusiva cd. cartolare</b></p> <p>E' stato chiesto se in ipotesi di ricevimento di atti di permuta di aree poste all'interno di un comparto urbanistico, in assenza della prescritta convenzione urbanistica e comunque ancor prima della adozione di un piano attuativo, possa essere astrattamente integrata la fattispecie della lottizzazione abusiva cd. cartolare con la conseguente applicazione della sanzioni previste dalla legge.</p> <p>La previsione espressa della fattispecie della <i>lottizzazione cosiddetta giuridica (o negoziale o mediante atti o cartolare)</i> è prevista dalla Legge n.47 del 1985. La disposizione è, poi, letteralmente riprodotta nel testo dell'art. 30 comma 1° del Testo Unico. La vendita frazionata (o gli atti equivalenti) del terreno – indipendentemente dall'esistenza o meno di opere di urbanizzazione – importa la costituzione di lotti che denunciano in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio delle aree così formate. Si tratta, come è evidente, di un reato di pericolo e non di danno, nel quale l'atto giuridico assume rilievo specifico proprio a causa del suo carattere invasivo della diversa e contrastante programmazione del territorio da parte della pubblica Amministrazione.</p> <p>Evidentemente il reato di lottizzazione abusiva si realizza solo laddove l'attività di lottizzazione sia effettivamente abusiva, con esclusione conseguente dell'abusività qualora essa sia stata autorizzata dall'autorità amministrativa competente.</p> <p>Non è sufficiente ad integrare la fattispecie contravvenzionale della lottizzazione abusiva, la semplice vendita frazionata di lotti di terreno (o la stipulazione di meri atti ad essa equivalenti): il legislatore si è, infatti, curato di individuare alcuni indici (oggettivi e soggettivi), non tassativamente enucleati, dai quali desumere in modo non equivoco che la predisposizione dei lotti denunci una loro destinazione a scopo edificatorio.</p> <p>Una tale attività preparatoria prescinde dalla successiva realizzazione in concreto delle opere materiali della lottizzazione, che per avventura potrebbero essere realizzate immediatamente, più lontano nel tempo o addirittura mai (poiché ad esempio sono mutate le condizioni economiche che avevano suggerito l'avvio del progetto di lottizzazione abusiva).</p> <p>E' tuttavia evidente la grande discrezionalità e difficoltà che discende dalla concreta disamina di tali elementi in concreto. Il rischio di cadere nell'arbitrarietà di giudizio è quindi del tutto palese, proprio perché esso va espresso ex post solo dalle autorità competenti.</p> <p>Nel caso proposto, la carenza dell'immediata prescrittività delle indicazioni di PRG in assenza della prescritta convenzione urbanistica e comunque ancor prima della adozione del piano attuativo può dare luogo alla violazione della riserva di programmazione pubblica posta dal legislatore in materia di urbanizzazione ed impone assoluta prudenza nelle scelte operate, proprio per escludere la configurazione concreta della fattispecie della lottizzazione abusiva e con essa l'applicazione delle relative sanzioni (civili, penali ed amministrative).</p>
<p><b>Quesito n. 166-2009/I</b></p>	<p><b>Amministratore provvisorio nella s.a.s.</b></p> <p>L'art. 2323, c.c., dopo la generale previsione per la quale la SAS si scioglie quando rimangono solo soci accomandanti o soci accomandatari se nel termine di sei mesi non sia stato sostituito il socio che è venuto meno, dispone che se vengono meno tutti gli accomandatari, per il periodo indicato nel comma precedente, gli accomandanti nominano, per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione, un amministratore provvisorio il quale non assume la qualità di socio accomandatario. E' stato chiesto se possa essere nominato amministratore provvisorio di una s.a.s., ai sensi dell'art. 2323, comma 2, c.c., solo un terzo o anche uno restanti soci accomandanti.</p> <p>Secondo l'opinione prevalente, la nomina del suddetto amministratore può ricadere sia su di un estraneo, sia su un socio accomandante. Peraltro, si deve tener conto delle diverse conseguenze derivanti dalla violazione del limite oggettivo dell'ordinaria amministrazione ai poteri dell'amministratore provvisorio: se, infatti, questi è un accomandante, decadrebbe dal beneficio della responsabilità limitata, salvo a ritenersi, da parte di alcuni, ricostituita la categoria dell'accomandatario ove nel compimento di atti di straordinaria amministrazione egli abbia ricevuto il consenso degli altri soci.</p> <p>Se, invece, si tratta di un estraneo, non essendo egli socio, si deve escludere la responsabilità illimitata e configurare una responsabilità da <i>falsus procurator</i> ex art. 1398.</p> <p>Se, peraltro, l'attività sia stata svolta con il consenso degli accomandanti lo si dovrebbe considerare quale istitore di una società collettiva, in cui gli accomandanti divengono soci illimitatamente responsabili.</p>

<p><b>Quesito n. 75-2009/T</b></p>	<p><b>Base imponibile delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in caso di riscatto di fabbricato abitativo concesso in leasing</b></p> <p>E' stato chiesto quale sia la base imponibile ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale nell'ipotesi di riscatto di un fabbricato a destinazione abitativa concesso in <i>leasing</i> e se sia applicabile il principio affermato nella circ. n. 12 del 1° marzo 2007 con riferimento al riscatto di fabbricati strumentali per natura concessi in <i>leasing</i>.</p> <p>L'Ufficio ha risposto che, ai fini dell'applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale al riscatto (esente da IVA) di un fabbricato a destinazione abitativa concesso in <i>leasing</i>, la base imponibile sia rappresentata dal prezzo di riscatto aumentato dei canoni fatturati in regime di esenzione da IVA, depurati dalla componente finanziaria.</p> <p>Mentre per le locazioni finanziarie aventi ad oggetto fabbricati strumentali per natura è stata introdotta una disciplina (cfr. in particolare art. 35 commi 10-<i>ter</i> e 10-<i>sexies</i> cit.) diretta in sostanza a non penalizzare uno schema operativo che comporta in genere un doppio passaggio di proprietà, non sono state introdotte analoghe previsioni con riferimento alle locazioni finanziarie aventi ad oggetto fabbricati a destinazione abitativa.</p> <p>Infatti in tali ipotesi, «l'acquisto da parte del concedente ed il riscatto finale da parte dell'utilizzatore sono disposizioni perfettamente autonome ai fini delle imposte sui trasferimenti» (Agenzia delle entrate, ris. 22 giugno 2009 n. 163/E). Il riscatto finale di un immobile abitativo si configura come un'operazione di regola (salvo ricorrano le eccezioni di cui all'art. 10 n. 8-<i>bis</i> d.p.r. n. 633/1972) esente da IVA e soggetta, in deroga al principio di alternatività con l'IVA, alle imposte di registro, ipotecaria e catastale (applicabili in misura "piena", ossia senza la riduzione a metà delle aliquote delle imposte ipotecaria e catastale, prevista dall'art.35 comma 10-<i>ter</i> cit. solo per i fabbricati strumentali concessi in <i>leasing</i>, e senza la possibilità di scomputare da queste l'imposta di registro proporzionale pagata sui canoni, prevista dall'art. 35 comma 10-<i>sexies</i> cit. sempre solo per i fabbricati strumentali in <i>leasing</i>, come ricorda la ris. n. 163/E del 2009 cit.).</p> <p>Nonostante la diversità di disciplina secondo l'Amministrazione finanziaria (ris. 22 giugno 2009 n. 163/E cit.) il criterio, indicato per la determinazione della base imponibile in sede di riscatto di fabbricati strumentali per natura nella circ. 12/E citata, «deve essere adottato anche per gli immobili ad uso abitativo, non sussistendo validi motivi per discostarsene».</p> <p>Ne deriva che anche per il riscatto degli immobili abitativi la base imponibile, costituita, ai sensi dell'art. 51 comma 2 d.p.r. n. 131/1986 dal valore venale in comune commercio dell'immobile, «viene individuata nel prezzo di riscatto finale del bene, aumentato dei canoni, depurati dalla componente finanziaria. Tale ammontare costituisce l'effettivo valore di scambio attribuibile all'immobile, tenuto conto dei vincoli contrattuali che gravano su di esso.</p>
<p><b>Quesito n. 300-2009/C</b></p>	<p><b>Trasferimento di terreni e richiesta inevasa di c.d.u. avanzata da oltre un anno</b></p> <p>E' stato chiesto se possa essere stipulato un atto traslativo avente ad oggetto un terreno qualora la richiesta inevasa di certificazione urbanistica sia stata avanzata da oltre un anno.</p> <p>Nell'art. 30 del Testo Unico il legislatore ricorre all'impiego del verbo "deve" per indicare la posizione del Comune innanzi alla richiesta dell'interessato di rilascio del relativo certificato di destinazione urbanistica e pone un rigoroso termine di trenta giorni entro il quale detto medesimo certificato va consegnato al richiedente. L'inerzia, insomma, della mano pubblica trasferisce una sorta di potere certificatorio al soggetto privato e ne determina la responsabilizzazione, anche sotto il profilo contrattuale ed addirittura penale.</p> <p>La disposizione va coordinata con l'altra secondo la quale il certificato di destinazione urbanistica conserva validità per un anno dalla data di rilascio se, per dichiarazione dell'alienante o di uno dei conviventi, non siano intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici con la previsione normativa (sempre art. 30 del Testo Unico).</p> <p>Secondo l'Ufficio, dal tenore della norma appare sostenibile una interpretazione che escluda la rilevanza del momento in cui la richiesta per il rilascio del certificato è stata presentata, poiché in essa non v'è alcun espresso riferimento ad un limite massimo di tempo che intercorra fra la richiesta del certificato e la stipula dell'atto per il quale è necessaria la dichiarazione di cui al comma 4 dell'art. 30 del Testo Unico.</p> <p>E', infatti, essenziale, ai fini della stipulabilità dell'atto avente ad oggetto il trasferimento o la costituzione o lo scioglimento della comunione di diritti reali relativi ad un appezzamento di terreno, semplicemente che sia stato richiesto il certificato di destinazione urbanistica e che questo non sia stato ancora rilasciato dal Comune competente, nonostante appunto il decorso del termine di trenta giorni assegnato all'ente territoriale per adempiere una siffatta istanza.</p> <p>E' del tutto irrilevante, al proposito, per altro verso, la reiterazione della richiesta avanzata, atteso che, in ogni caso, la dichiarazione sostitutiva del certificato che il disponente è chiamato a rendere non sembra avere alcun collegamento temporale con la richiesta del certificato stesso, fatta eccezione per il decorso del termine minimo di trenta giorni ora ricordato, certo anteriormente rispetto al momento della stipulazione.</p> <p>Appare del tutto inutile, insomma, la necessità di un rinnovo periodico della richiesta avanzata ed inevasa dall'amministrazione comunale dal momento che una siffatta reiterazione non darebbe luogo certo ad alcun risultato sostanziale diverso.</p> <p>Costituiscono, in definitiva, unici presupposti giuridici dell'idoneità astratta della dichiarazione sostitutiva da parte dell'obbligato non solo il decorso di trenta giorni dall'unica richiesta avanzata al Comune, ma anche il mancato rilascio del certificato stesso.</p>
<p><b>Quesito n. 178-2009/I</b></p>	<p><b>Fondazione e adozione della struttura di fondazione di partecipazione</b></p> <p>E' stato chiesto se l'atto con il quale una "Fondazione ONLUS" assume la struttura e lo Statuto di una "Fondazione di partecipazione" rappresenti una semplice modifica dello Statuto o in una vera e propria trasformazione.</p> <p>L'Ufficio ha premesso che occorre dare atto della ormai piena cittadinanza, nel nostro ordinamento</p>

delle c.d. fondazioni di partecipazione: è un ente non lucrativo che nasce come reazione alla inadeguatezza del tradizionale modello di fondazione, connotato dal distacco dell'ente dal fondatore, da una dotazione patrimoniale iniziale autosufficiente al perseguimento dello scopo e dalla posizione servente dell'organo amministrativo i cui tratti caratteristici sarebbero:

- perseguimento di uno scopo generalmente di utilità sociale, e comunque non lucrativo (eterodestinazione del risultato);
- vincolo di destinazione del patrimonio al perseguimento dello scopo;
- articolazione dell'organizzazione per garantire la partecipazione dei conferenti in funzione attuativa e di controllo del rispetto del vincolo di destinazione del patrimonio;
- tendenziale apertura della struttura organizzativa al reclutamento di coloro che effettuano, anche in tempi successivi, apporti patrimoniali funzionali al perseguimento dello scopo;
- tendenziale adozione del sistema maggioritario all'interno degli organi di indirizzo, di controllo ed esecutivi;
- tendenziale ricorrenza a modelli organizzativi a democrazia imperfetta, nei quali la misurazione del valore proporzionale del voto del singolo è condizionata o dall'entità dell'apporto o dalla natura propria del votante di soggetto esponenziale degli interessi della collettività.

La fondazione di partecipazione rientra nel tipo fondazionale purché siano osservati determinati limiti, fra cui quello relativo alle competenze degli organi (che devono essere assegnati di funzioni esclusivamente amministrative del patrimonio, giacché sarebbe certamente incompatibile con il tipo fondazionale l'attribuzione della disponibilità dello scopo anche da parte dei soci fondatori), la non ammissibilità della previsione dell'estinzione dell'ente per decisione dell'assemblea dei fondatori o per decisione degli amministratori (dal momento che essa è dichiarata con provvedimento discrezionale dell'Autorità amministrativa al verificarsi di una delle cause previste dalla legge o dall'atto di fondazione). L'eventuale concessione all'organo amministrativo del potere discrezionale di decidere la trasformazione, la fusione o l'estinzione dell'ente dovrà pertanto essere declassata a mera facoltà di proporre tali vicende organizzative all'Autorità amministrativa.

Se dunque la fondazione così come risultante dalle modifiche proposte è ancora inquadrabile nel tipo fondazionale non ha senso parlare di trasformazione (fenomeno transtipico) ma di semplice modificazione della struttura nell'ambito dello stesso tipo.

Diversamente, nel caso di modifica, si ripropone il tradizionale schema che configura l'approvazione in funzione di controllo da parte dell'autorità amministrativa quale condizione di efficacia dell'atto, in sé già formato e perfetto, di modifica della fondazione.

Anteriormente alla riforma del sistema di riconoscimento delle persone giuridiche (D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361), giurisprudenza e larga parte della dottrina concordavano nel ritenere che l'atto costitutivo e lo statuto della fondazione, salvi i casi espressamente previsti dalla legge e per i quali è comunque prevista l'approvazione da parte dell'autorità governativa, non fossero modificabili nei loro elementi originari. Anzi, secondo la giurisprudenza, la modificazione dell'atto costitutivo e dello statuto di una fondazione che ha ottenuto il riconoscimento, non è neppure nella disponibilità del fondatore, sicché è nulla la clausola con cui quest'ultimo si sia riservato tale facoltà, così come è del pari precluso agli amministratori della fondazione di deliberare sull'estinzione dell'ente, sulla devoluzione del suo patrimonio, sulla trasformazione della fondazione in mancanza o in difformità delle regole dell'atto costitutivo e dello statuto, né essi possono devolvere le rendite a finalità diverse da quelle volute dal fondatore ed espresse nell'atto di fondazione.

In ogni caso, è necessario rilevare come qualsiasi modificazione della fondazione deve essere oggetto di approvazione da parte dell'Autorità amministrativa.

E' evidente che qualsiasi modificazione della struttura, e quindi anche per l'assunzione della struttura di fondazione di partecipazione, sarà comunque soggetta al controllo dell'autorità amministrativa, che appunto dovrà vagliarne la legittimità, in funzione *latu sensu* omologatoria, avendo quale punto di riferimento anche, e soprattutto, la conformità della modifica alla volontà del fondatore.

<p><b>Quesito n. 83-2009/T</b></p>	<p><b>Masse plurime - avviso di liquidazione - successione "mortis causa" - successive variazioni delle quote ereditarie</b></p> <p>E' stato prospettato il caso di una sequenza di successioni per causa di morte, aventi ad oggetto un compendio immobiliare, cui ha fatto seguito una divisione finale, ed è stato chiesto se in quel caso possa ricorrere la fattispecie delle c.d. "masse plurime".</p> <p>L'Ufficio ha esaminato la fattispecie delle c.d. "masse plurime", ricordando che la giurisprudenza formatasi in materia civile, andando contro una plurisecolare legislazione e prassi tributaria, nel caso in cui i beni, che devono essere divisi, provengano da titoli diversi, afferma che non si determina, tra i condividenti, un'unica comunione, ma tante comunioni quanti sono i titoli di provenienza dei beni.</p> <p>Ne consegue che, qualora si proceda alla divisione di tali beni, non si realizza un'unica divisione, ma tante divisioni quanti sono i titoli costitutivi delle singole comunioni.</p> <p>Pertanto, qualora le singole assegnazioni di beni non corrispondano esattamente alle quote spettanti a ciascun condividente in ogni singola comunione, la divisione non avrà natura esclusivamente dichiarativa, ma per la eccedenza, in relazione a ciascuna massa, si determinerà una equiparazione, meramente fiscale, di ciascun conguaglio ad un trasferimento tra i condividenti (con l'applicazione delle più pesanti imposte proporzionali sui trasferimenti).</p> <p>Il Testo Unico dell'imposta di Registro ha cercato di mitigare, in esito ad una lunga evoluzione storica, il trattamento fiscale, derivante da una siffatta ricostruzione delle masse plurime, nell'ultimo comma dell'art. 34.</p> <p>Una volta riconosciuta la massa dei beni da dividere in base al titolo generativo della comunione, ogni evento modificativo della comproprietà dal punto di vista soggettivo rimane influente ai fini della qualificazione dei beni stessi come comunione unitaria.</p> <p>In altri termini, una massa originariamente unica non può dar vita a masse plurime per il fatto che ad un comunista se ne sia sostituito o aggiunto un altro per un qualunque atto o fatto giuridico che non attribuisca ai comunisti una nuova massa; i successori o cessionari delle varie quote subentrano nella posizione del dante causa, sostituendosi a lui nella titolarità dell'unico titolo di comunione ed in ragione della quota acquistata in quanto, a seguito di meri trasferimenti di quota, si considera come se alla comunione partecipi l'originario comunista.</p> <p>Pertanto, ai fini della configurazione del fenomeno delle masse plurime, non si può prescindere dalla pluralità dei titoli di acquisto che le hanno generate, essendo invece totalmente influente la pluralità degli atti traslativi di quote di comunioni preesistenti, che rappresentano un "minus" rispetto al titolo generativo di comunione; un fenomeno, cioè, non costitutivo ma meramente interno".</p>
<p><b>Quesito n. 363-2009/C</b></p>	<p><b>Parcheggi realizzati nel sottosuolo di area ceduta al Comune – Regime di circolazione</b></p> <p>Nel caso in cui una società abbia costruito dei parcheggi sotterranei ed, a lavori ultimati, voglia cedere al Comune, l'area sovrastante detti parcheggi e le autorimesse sottostanti a singoli privati acquirenti, è stato chiesto se i boxes possono essere ceduti in piena proprietà o se a seguito della cessione al Comune dell'area sovrastante, gli stessi debbano essere venduti in proprietà superficaria (nel sottosuolo).</p> <p>Secondo l'Ufficio non c'è dubbio che l'aver ceduto l'area al Comune non determina un venir meno della piena proprietà sia dei posti auto realizzati nel sottosuolo, infatti possono convivere una piena proprietà di un soggetto sul posto auto realizzato nel sottosuolo ed una piena proprietà di altro soggetto sull'area sovrastante, trattandosi in ogni caso di oggetti immobiliari distinti tra loro, che possono essere liberamente negoziati, senza difficoltà sistematiche.</p>
<p><b>Quesito n. 138-2009/I</b></p>	<p><b>Riserva di usufrutto in favore del genitore sulle partecipazioni di srl in sede di costituzione</b></p> <p>E' stato chiesto se sia possibile la costituzione di una s.r.l. in cui il genitore sia fin dalla costituzione usufruttuario della totalità delle quote ed i figli, di cui uno minore rappresentato dall'altro genitore, siano nudi proprietari delle quote stesse.</p> <p>In ordine al quesito se sia possibile attribuire in sede di atto costitutivo il diritto di usufrutto sulle quote sociali, secondo l'Ufficio non sembrano sussistere ostacoli alla possibilità di costituire l'usufrutto su quota di s.r.l. al momento della costituzione della società, pur esistendo un'opinione contraria, la quale nega l'ammissibilità di costituire l'usufrutto di quote di s.r.l. in sede di atto costitutivo, sulla base di un'interpretazione estensiva del divieto di cui al vecchio art. 2331, comma 3, c.c. (divieto di emissione e vendita di azioni finché la società non è iscritta).</p> <p>La tesi appare, tuttavia, ormai superata dalla riforma e dal nuovo art. 2331 c.c., che vieta la sola emissione di titoli azionari, ma non anche la negoziazione delle quote in quanto tali (prive cioè di incorporazione in titoli circolanti).</p> <p>In ordine al quesito se sussista violazione dell'art. 323 c.c. (che stabilisce che "I genitori esercenti la potestà sui figli non possono, neppure all'asta pubblica, rendersi acquirenti direttamente o per interposta persona dei beni e dei diritti del minore") la giurisprudenza applica estensivamente tale norma, facendovi rientrare anche le ipotesi di permuta o commutazioni o la divisione stragiudiziale con conguaglio in denaro e, in generale, tutti quei negozi nei quali venga trasferito un diritto già facente capo al genitore esercente la potestà (la <i>ratio</i> della norma va ravvisata nello scopo di evitare frodi in danno del minore, a causa del suo stato di soggezione nei confronti del genitore esercente la patria potestà, quando sia in gioco un interesse diretto di quest'ultimo).</p> <p>La risposta al quesito non è certa, e dipende dalla ricostruzione del fenomeno giuridico: se la fattispecie in esame realizza un trasferimento di diritti dal minore al genitore e, pertanto, se la costituzione dell'usufrutto sulla partecipazione sociale, che avviene in sede di costituzione della società, abbia natura traslativa, oppure se si sia in presenza di una contestuale attribuzione dell'usufrutto e della nuda proprietà a due distinti soggetti per effetto delle pattuizioni contenute nell'atto costitutivo e che dipendono dall'incontro della volontà di tutti i partecipanti al contratto sociale.</p> <p>E' stato rilevato anche che l'applicabilità al caso di specie degli artt. 2346, comma 4 e 2468, comma 2, c.c., consentirebbe di giustificare la non proporzionalità tra i conferimenti dell'usufruttuario e del</p>

	nudo proprietario rispetto ai diritti attribuiti a ciascuno di essi, senza tuttavia confermare l'interpretazione secondo la quale la concessione dell'usufrutto in sede di atto costitutivo costituirebbe l'effetto di un accordo tra tutti i partecipanti al contratto sociale e non, invece, l'effetto di un trasferimento di facoltà dal singolo socio all'usufruttuario.
<b>Quesito n. 157-2009/I</b>	<p><b>Risoluzione di donazione di bene culturale per inadempimento dell'onere da parte della fondazione beneficiaria</b></p> <p>Rispondendo ad un articolato quesito, l'Ufficio Studi ha avuto modo di esprimere i seguenti principi:</p> <p><b>Capacità delle fondazioni.</b></p> <p>In merito alla capacità di donare delle fondazioni, non sembrano sussistere né divieti espliciti, né divieti ricavabili dai principi dell'ordinamento giuridico. Le fondazioni, infatti, in quanto enti dotati di personalità giuridica, hanno una capacità giuridica e di agire piena, la quale si estende a tutti i rapporti disciplinati dall'ordinamento, ad eccezione di quelli che richiedono necessariamente l'esistenza di una persona fisica. Si ammette, ad esempio, che gli enti, anche di tipo lucrativo, possano porre in essere atti di liberalità, quali donazioni e atti costitutivi di fondi patrimoniali. Appare, quindi, possibile che una fondazione ponga in essere un atto di donazione, tanto in qualità di donante, quanto in qualità di donataria.</p> <p><b>Natura del mutuo dissenso</b></p> <p>Relativamente alla natura del mutuo dissenso, che ai sensi dell'art. 1372 c.c. si ha quando le parti sciogliono un altro contratto stipulato in precedenza tra di loro, si sono formati in dottrina i seguenti orientamenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tesi tradizionale: il mutuo dissenso si concretizzerebbe in un negozio, di varia natura, avente un contenuto uguale e contrario al primo negozio, definito appunto <i>contrarius actus</i>, caratterizzato dallo scopo di neutralizzare gli effetti prodotti da un precedente contratto con efficacia <i>ex nunc</i>;</li> <li>- secondo altra tesi: il mutuo dissenso avrebbe la natura di negozio risolutorio diretto a porre nel nulla il contratto precedente ed a ripristinare completamente la situazione originariamente intercorrente tra le parti con effetti retroattivi. Secondo tale teoria, se il mutuo dissenso ha ad oggetto un contratto traslativo, per effetto della risoluzione l'originario alienante riacquista la titolarità del bene trasferito e ha diritto alla restituzione di tale bene da parte dell'originario acquirente in base alle norme sull'indebito oggettivo, in quanto in seguito alla risoluzione viene meno il titolo giustificativo del trasferimento.</li> <li>- Altra dottrina, pur aderendo alla teoria del negozio risolutorio, ha sostenuto che riguardo agli atti traslativi il mutuo dissenso da solo non sia sufficiente a realizzare il ritrasferimento. Occorrerebbero, quindi, due negozi: uno di mutuo dissenso, che produce effetti obbligatori consistenti nello scioglimento del precedente contratto, ed un altro avente ad oggetto l'adempimento dell'obbligo di ritrasferimento del bene.</li> </ul> <p><b>Mutuo dissenso e disciplina dei beni culturali</b></p> <p>In caso di alienazione di un bene culturale, occorre l'autorizzazione della Sovrintendenza, allorché titolare del bene sia un ente pubblico o una persona giuridica senza scopo di lucro o un ente ecclesiastico civilmente riconosciuto.</p> <p>Poiché l'effetto del mutuo dissenso consiste nel modificare la titolarità del bene, a prescindere dalla tesi sulla natura giuridica di tale atto che si sceglie di seguire, le norme sui beni culturali devono essere rispettate.</p> <p>In virtù dell'espressione generica adottata nel codice dei beni culturali (art. 56 del codice dei beni culturali, d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42), si potrebbe ipotizzare che l'autorizzazione sia richiesta per tutti gli atti traslativi della proprietà del bene, a qualunque titolo essi vengano effettuati.</p> <p>In tale ottica, allora, prescindendo dalla natura del mutuo dissenso, si dovrebbe ritenere che anche tale atto comportando una modifica nella titolarità giuridica sul bene, debba essere preventivamente autorizzato.</p> <p><b>Rimedi contro l'inadempimento dell'onere</b></p> <p>La giurisprudenza ha più volte ribadito che, a fronte della mancata esecuzione del modo, dovuta a fatto imputabile al donatario, la risoluzione per inadempimento possa essere concessa solo se espressamente prevista nell'atto di donazione; qualora, invece, non sia prevista la risoluzione, non rileva la circostanza che l'adempimento del modo sia stato il motivo unico e determinante della liberalità.</p>
<b>Quesito n. 113-2009/T</b>	<p><b>Cessione di ramo d'azienda comprendente terreno edificabile in p.u.p</b></p> <p>E' stato chiesto se in occasione della cessione tra due società di un ramo d'azienda comprendente un terreno edificabile ricompreso in un piano particolareggiato approvato, possa essere chiesta l'applicazione dell'imposta di registro nella misura dell' 1% relativamente al terreno.</p> <p>L'Ufficio ha risposto che la possibile risposta affermativa discende dalla considerazione che la cessione di ramo d'azienda è fuori dal campo iva, l'aliquota dell'imposta di registro va verificata in relazione ai singoli beni che compongono l'azienda e le agevolazioni che si vorrebbero richiedere non pare presuppongano dei particolari requisiti soggettivi del cedente, ma piuttosto degli obblighi per l'acquirente. La risposta è stata positiva.</p>

## Dalla Lista Sigillo

1 luglio	G.Petrelli ha trasmesso la consueta rassegna semestrale di novità normative.
3 luglio	Raffaele Trabace ha trasmesso un compendio riassuntivo sulla certificazione energetica, con i contributi decisivi di Marilù Agresta, Enrico Bevilacqua, Giorgio Mario Calissoni, Alberto Giletta, Rossana Lenzi, Riccardo Ricciardi e Antonio Testa
6 luglio	V.Rubertelli ha scritto: nella speranza di fare cosa gradita, giro alla Lista questa Sentenza della Commissione Tributaria di Reggio Emilia in materia di natura giuridica del diritto di "godimento" spettante

	<p>al coniuge assegnatario sulla casa familiare e conseguente soggettività passiva ai fini ICI.</p> <p>Come potrete evincere dalla lettura del provvedimento, se ne traggono (in aderenza all'opinione maggioritaria della dottrina e giurisprudenza più recenti) i seguenti principi:</p> <p>* il godimento sui generis spettante al coniuge assegnatario <b>non è assimilabile al diritto reale di abitazione ex 1022 c.c.</b>, bensì ad un diritto "personale" di godimento;</p> <p>* la <b>trascrivibilità</b> dello stesso, introdotta nel 2006 con il neo articolo 155 quater c.c., <b>non ne altera la sua essenza</b> (di diritto personale e non reale di godimento) essendo la trascrizione prevista ai soli fini della sua opponibilità ai terzi;</p> <p>* è errata la trascrizione del provvedimento in favore del coniuge assegnatario con indicazione "di diritto di abitazione" apparendo più aderente l'utilizzo del <b>codice 600</b>, con specificazione della natura del provvedimento come <b>"Assegnazione della casa familiare ai sensi dell'articolo 155 quater del cc"</b>;</p> <p>* il coniuge assegnatario <b>non è soggetto passivo ai fini ICI.</b></p>
9 luglio	<p>Invio alla lista, seppur tardivamente, il testo del mio intervento al Convegno organizzato dal Consiglio Notarile di Campobasso, sul tema "L'USUCAPIONE" tenutosi recentemente a Campobasso.</p> <p>Spero che questa iniziativa già seguita da tanti possa essere seguita da tutti i partecipanti a tutti i convegni organizzati dal Notariato in modo da consentire la massima diffusione del materiale elaborato dai tanti che si impegnano per contribuire alla formazione professionale di noi tutti.</p> <p>Mariano Sannino</p>
10 luglio	<p>G.RIZZI ha scritto:</p> <p>Nella Gazzetta Ufficiale n. 158 del 10 luglio è stato pubblicato il DM 26 giugno 2009 con il quale sono state approvate le LINEE GUIDA NAZIONALI PER LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA.</p> <p>Da segnalare (dopo una prima lettura super veloce) il paragrafo 9 dell'Allegato A che così dispone:</p> <p><b>Autodichiarazione del proprietario</b></p> <p><i>Per gli edifici di superficie utile inferiore o uguale a 1000 m2 e ai soli fini di cui al comma 1bis, dell'articolo 6, del decreto legislativo, mantenendo la garanzia di una corretta informazione dell'acquirente, il proprietario dell'edificio, consapevole della scadente qualità energetica dell'immobile, può scegliere di ottemperare agli obblighi di legge attraverso una sua dichiarazione in cui afferma che:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'edificio è di classe energetica G;</li> <li>- i costi per la gestione energetica dell'edificio sono molto alti;</li> </ul> <p><i>Entro quindici giorni dalla data del rilascio di detta dichiarazione, il proprietario ne trasmette copia alla Regione o Provincia autonoma competente per territorio.</i></p> <p>G.PETRELLI ha scritto:</p> <p>Ad una prima lettura coordinata delle disposizioni vigenti, sembra ricavarsi quanto segue:</p> <p><u>Normativa nazionale:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le linee guida entreranno in vigore dopo la normale vacatio del d.m. 26 giugno 2009, e quindi <u>il 25 luglio 2009</u>;</li> <li>- <u>a decorrere da tale data, l'AOE è sostituito dall'ACE.</u> Infatti, con D.P.R. 2 aprile 2009, n. 59, è stato approvato il Regolamento di attuazione dell'art. 4, comma 1, lett. a) e b), del d. lgs. 19 agosto 2005, n. 192. Quanto alle disposizioni attuative previste dall'art. 4, lett. c), esse sono provvisoriamente sostituite dalle disposizioni contenute nell'allegato III al d. lgs. n. 115/2008;</li> <li>- dall'art. 11, commi 1-bis e 1-ter del d. lgs. n. 192/2005 si desume che, trascorsi dodici mesi dalla "emanazione" delle linee guida nazionali (e quindi, sembrerebbe, a partire dal 26 giugno 2010), l'AOE rilasciato entro il 24 luglio 2009 perderà i propri effetti. Se ne evince, a contrario, che <u>gli AOE rilasciati fino al 24 luglio 2009 potranno essere utilizzati - per l'adempimento degli obblighi di dotazione e consegna agli acquirenti - fino al 26 giugno 2010</u>;</li> <li>- ai sensi del paragrafo 9 dell'allegato A del d.m. 26 giugno 2009, <u>l'ACE potrà essere sostituito da autocertificazione dell'alienante a titolo oneroso, che attesti l'appartenenza alla classe G e che i costi per la gestione energetica dell'edificio sono molto alti.</u> Detta autocertificazione, ritengo, potrà essere inserita nell'atto di alienazione (oltre che allegata allo stesso, ovvero nello stesso richiamata), e sostituirà agli effetti dell'art. 6, comma 1-bis, del d. lgs. n. 192/2005, gli obblighi di dotazione e consegna all'acquirente.</li> </ul> <p><u>Normativa della Regione Piemonte.</u></p> <p>Occorre premettere che - come confermato dall'art. 3, comma 3, del d.m. 26 giugno 2009 - le linee guida nazionali per la certificazione energetica si applicano nelle regioni che non abbiano ancora provveduto con propria normativa ad adottare propri strumenti di certificazione energetica.</p> <p>Alla luce di tale "sostituzione" occorre allora interpretare l'art. 5, comma 2, della legge piemontese n. 13/2007, che impone di allegare agli atti di compravendita l'ACE; nonché l'art. 21, comma 3, che dispone che per gli edifici "esistenti" le disposizioni in materia di allegazione si applicano dal 1° luglio 2009. La Regione Piemonte, con lettera in data 25 maggio 2009 aveva ritenuto che, in assenza di disposizioni attuative, l'obbligo di allegazione non trovava applicazione. Ora, la possibilità di redigere l'ACE grazie alle nuove linee guida mette in discussione detta interpretazione regionale. Sembrerebbe che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) - in Piemonte, a partire dal 25 luglio 2009, per gli edifici "esistenti" (esclusi, quindi, quelli nuovi), <u>sia necessario allegare agli atti traslativi a titolo oneroso l'ACE, pena la sanzione a carico del venditore da euro 1.000 ad euro 10.000</u>, prevista dall'art. 20, comma 12, della legge regionale n. 13/2007;</li> <li>b) - <u>agli effetti della suddetta normativa regionale piemontese, non valga a partire dal 25 luglio 2009 la sostituzione transitoria dell'ACE con l'AOE</u>, come del resto già presupposto dalla regione Piemonte nella suindicata interpretazione.</li> </ul>
31 luglio	<p>Per conoscere le modalità di trasmissione alla Regione Toscana dell'attestato di certificazione energetica o della autodichiarazione di cui al paragrafo 9 del DM 26 giugno 2009 (linee guida nazionali) nonché l'indirizzo dell'Ufficio cui inoltrare gli anzidetti documenti aprire la pagina:</p> <p><a href="http://www.regione.toscana.it/regione/export/RT/sito-RT/Contenuti/sezioni/ambiente_territorio/energia/rubriche/cosa_fare_per/visualizza_asset.html_1938363136.html">http://www.regione.toscana.it/regione/export/RT/sito-RT/Contenuti/sezioni/ambiente_territorio/energia/rubriche/cosa_fare_per/visualizza_asset.html_1938363136.html</a></p> <p>del sito della Regione Toscana.</p>

	Giambattista Nardone
30 luglio	<p>V.Rubertelli ha scritto: Ti confermo che, ai fini della applicazione delle agevolazioni di cui all'1% di registro, 3% di ipotecaria ed 1% di catastale condizione necessaria , ma anche sufficiente, è si tratti di <u>semplice area soggetta ad utilizzabilità edificatoria in base al PRG, anche se non attraverso uno strumento attuativo di tipo secondario</u> come un Piano Particolareggiato (in tal senso <u>Cassazione 16835 del 20 giugno 2008 in CNN del 4.9.2008</u>) NB Studio n. <u>64-2007/T</u> in cnn notizie del 28.5.2007 in base al quale si sostiene la tesi secondo cui la convenzione:</p> <p>* può essere stipulata anche successivamente all'acquisto;  * nonché sostituita da un atto unilaterale d'obblig..</p>

## Circolari, Risoluzioni e Note ministeriali

<p><b>Unioncamere</b>  <b>Area Diritto</b>  <b>d'impresa e Finanza</b>  <b>Nota n. 9484</b>  <b>16 giugno 2009</b></p>	<p><b>UnionCamere: iscrizione nuove società nel Registro Imprese - controlli per l'obbligo di PEC</b></p> <p>Il sistema informativo delle camere di commercio attiverà un controllo automatico dell'attivazione delle caselle PEC dichiarata nella modulistica di iscrizione dell'impresa</p>
<p><b>Garante per la protezione dei dati personali</b>  <b>PROVVEDIMENTO 25 giugno 2009</b></p>	<p>Il Garante per la protezione dei dati personali ha integrato e parzialmente modificato il provvedimento relativo agli "amministratori di sistema" e ha prorogato al 15 dicembre 2009 i termini per l'adempimento delle prescrizioni di cui al provvedimento del 27 novembre 2008; si veda sull'argomento il Comunicato pubblicato ieri in CNN Notizie, Prassi: "Amministratori di sistema: rinvio al 15 dicembre 2009"</p>
<p><b>Agenzia Entrate</b>  <b>Risoluzione</b>  <b>9 luglio 2009</b>  <b>n.176/E</b></p>	<p><b>PREZZO VALORE – CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE</b></p> <p>Si è posto il caso di un atto di acquisto di un immobile abitativo con opzione esercitata dall'acquirente per l'applicazione del c.d. "prezzo valore" in cui è stato indicato un valore catastale inferiore a quello derivante dalla corretta applicazione dei coefficienti di legge. L'istante ha chiesto di conoscere se, in tale circostanza, l'ufficio possa procedere alla rettifica del valore venale dell'immobile, ovvero se lo stesso ufficio debba limitarsi alla sola rettifica del valore catastale, recuperando la relativa differenza d'imposta.</p> <p>Secondo l'Agenzia delle Entrate, in presenza dei presupposti normativi e della richiesta di parte, la base imponibile, in deroga alla previsione di carattere generale, è individuata nel valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 52, commi 4 e 5 del TUR, comunemente denominato valore catastale o tabellare, indipendentemente dal corrispettivo pattuito indicato nell'atto.</p> <p>Ciò posto, in riferimento allo specifico quesito si ritiene che l'indicazione nell'atto di un valore catastale inferiore rispetto a quello scaturente dall'applicazione dei criteri dettati dai medesimi commi 4 e 5 dell'articolo 52 del TUR, non comporta, di per sé, l'inapplicabilità dell'articolo 1, comma 497 della legge n. 266 del 2005.</p> <p>Ne consegue che l'insufficiente indicazione in atto del valore catastale non riesponde il potere accertativo dell'ufficio sulla base del "valore venale in comune commercio", ai sensi del combinato disposto degli articoli 51 e 52 del TUR, ma consente allo stesso di quantificare la maggiore imposta scaturente dalla base imponibile catastale, rideterminata secondo i criteri dettati dai commi 4 e 5 dell'articolo 52 del TUR.</p>
<p><b>Agenzia Entrate</b>  <b>Risoluzione</b>  <b>9.07.2009</b>  <b>n.177/E</b></p>	<p><b>PASSAGGIO DELLA CLIENTELA DA STUDIO PERSONALE A STUDIO ASSOCIATO</b></p> <p>Senza peso per il Fisco il passaggio di clienti dallo studio personale a quello associato se il professionista non percepisce alcun compenso. Questo contributo, infatti, non è tassabile come reddito di lavoro autonomo, anche quando è un parametro rilevante per la definizione delle quote di partecipazione agli utili prodotti dall'associazione professionale. Lo chiarisce l'Agenzia delle Entrate, che risponde all'interpello di un contribuente intenzionato a lavorare in forma associata con altri quattro colleghi. I professionisti - commercialisti, avvocati ed esperti contabili - non saranno pagati per far confluire la loro clientela personale nel neonato studio. Una circostanza che è sufficiente per rendere la cessione di clienti non imponibile, indipendentemente dal fatto che questa sia uno degli elementi presi in considerazione per distribuire tra gli associati le quote di partecipazione agli utili. Alla base della ripartizione, infatti, ci sono, oltre alla clientela, una serie di parametri come l'esperienza professionale e il bagaglio di conoscenze del singolo professionista, per cui non è possibile stabilire un rapporto diretto tra l'apporto di clienti e la quota di utile attribuita.</p>
<p><b>Agenzia Entrate</b>  <b>Risoluzione</b>  <b>6.07.2009</b>  <b>n.175/E</b></p>	<p><b>FUSIONE TRA SOCIETA' UE</b></p> <p>La fusione di due società residenti in Stati membri dell'Unione Europea, dotate entrambe di una stabile organizzazione in Italia, è fiscalmente neutrale, a patto che rispetti i requisiti della direttiva 90/434/Ce.</p>

<p><b>Agenzia delle Entrate</b> <b>Risoluzione</b> <b>3 luglio 2009</b> <b>n. 170/E</b></p>	<p><b>Valutazione automatica di Aree destinate ad impianti ed attrezzature pubbliche</b> E' stato chiesto un parere in merito all'applicazione, in sede di denuncia di successione, per le aree destinate ad impianti ed attrezzature pubbliche (ad esempio: verde pubblico, impianti sportivi attrezzati, etc.), del criterio di valutazione automatica di cui all'articolo 34, comma 5, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, recante "Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni". L'Agenzia ha risposto che dalla lettera della norma citata si evince l'espressa inapplicabilità del criterio di valutazione automatica alle aree aventi destinazione edificatoria. Nonostante la Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 821 del 2004, relativa ad un procedimento di espropriazione per pubblico interesse di un fondo destinato ad impianto pubblico, abbia precisato che "la destinazione urbanistica di un'area a impianti e attrezzatura pubblica ... comporta l'inedificabilità dello stesso, senza che tale natura possa modificarsi per effetto di sopravvenuta variante specifica o approvazione di progetto di opera pubblica", qualora l'area non sia <b>effettivamente destinata</b> ad uso esclusivamente pubblicistico e, conseguentemente, siano possibili iniziative edificatorie private o promiscue, l'edificabilità del suolo non può essere esclusa in modo assoluto. In definitiva, la richiamata nozione di "edificabilità" di un'area elaborata dalla giurisprudenza di legittimità può essere assunta a parametro per l'individuazione del corretto trattamento tributario dell'area medesima e, conseguentemente, anche per l'applicazione alla fattispecie rappresentata nell'istanza in esame della disposizione dell'articolo 34, comma 5, del decreto legislativo n. 346 del 1990.</p>
<p><b>Agenzia Entrate</b> <b>Risoluzione</b> <b>13 luglio 2009</b> <b>n. 184/E</b></p>	<p><b>Cessione di partecipazione e plusvalenza societaria in caso di holding</b> L'agenzia delle Entrate, in risposta all'interpello avanzato da una holding S.r.l., ribadisce che la cessione di una partecipazione prima del decorso di dodici mesi dall'acquisto (condizione ineludibile ai sensi dell'articolo 87, comma 1, lettera a), del Tuir) esclude l'applicazione della "participation exemption" anche se l'integrazione del corrispettivo intervenga in data successiva alla cessione stessa. Ciò in quanto ai fini del trattamento fiscale della plusvalenza assume rilevanza la data in cui la partecipazione è entrata nella disponibilità del cessionario.</p>
<p><b>Agenzia Entrate</b> <b>Risoluzione</b> <b>20 luglio 2009</b> <b>n. 188/E</b></p>	<p><b>Nuda proprietà, usufrutto e benefici "primi casa": chiarimenti sulla plusvalenza tassabile</b> Per determinare l'eventuale plusvalenza generata dalla vendita dell'immobile per il quale nuda proprietà e usufrutto sono stati acquistati in momenti distinti, occorre valutare separatamente i due diritti. In particolare, il valore della nuda proprietà e dell'usufrutto sarà calcolato applicando al prezzo di vendita gli appositi coefficienti, mentre il giorno a partire da cui scatta la decorrenza dei cinque anni tra la data di acquisto e la data di rivendita - prevista a fini anti-speculativi dall'articolo 67 del Tuir - sarà individuato tenendo conto, rispettivamente, della data di acquisto della nuda proprietà e dell'usufrutto.</p>
<p><b>Agenzia Entrate</b> <b>Risoluzione</b> <b>23.07.2009</b> <b>n.191/E</b></p>	<p><b>Assegnazione di beni ai soci</b> L'assegnazione dei beni ai soci non è mai fiscalmente neutrale, nemmeno se è effettuata riducendo il capitale sociale per un importo pari al valore contabile dei beni assegnati. Per quanto riguarda l'Iva, le assegnazioni ai soci fatte a qualsiasi titolo da società di ogni tipo e oggetto costituiscono cessioni di beni e sono assoggettate all'imposta. Il caso affrontato dall'Agenzia delle Entrate con la risoluzione 191/E del 23 luglio 2009 offre lo spunto per una disamina non solo del trattamento fiscale delle assegnazioni di beni ai soci, ma anche, più in generale, del trattamento tributario applicabile ai soggetti partecipati dagli enti locali. All'assegnazione di beni immobili al socio Comune da parte di una società di capitali interamente partecipata trova applicazione l'articolo 86 del Tuir. Di conseguenza, l'eventuale plusvalenza assume rilevanza reddituale e - in assenza di un corrispettivo in denaro o in natura corrisposto dal socio - deve essere determinata per differenza tra il valore normale del bene assegnato e il suo ultimo costo fiscalmente riconosciuto. Per quanto riguarda l'Iva, l'operazione (assegnazione di un bene al socio) non assume rilevanza se il bene non abbia consentito, a monte, la deduzione dell'imposta in ragione del suo acquisto presso un soggetto privato. Ai fini dell'imposta di registro, infine, il trasferimento è assoggettato a imposta fissa, in quanto trasferimento di beni a favore di ente pubblico territoriale.</p>

## Scadenzario

<p><b>1 luglio 2009</b></p>	<p>Entra in funzione il nuovo sistema di trasmissione delle segnalazioni di operazioni sospetta con modalità telematiche, a seguito dell'accordo tra l'Unità di Informazione Finanziaria ed il Consiglio Nazionale del Notariato.</p>	<p>Decreto del 27 febbraio 2009 (in G.U. n. 77 del 2-4-2009)</p>
<p><b>1 luglio 2009</b></p>	<p>Entra in vigore il D.L. portante "provvedimenti anticrisi"</p>	<p>D.L. 1 luglio 2009, n. 78 (GU n. 150 del 1-7-2009)</p>
<p><b>1 luglio 2009</b></p>	<p>Data a partire dalla quale si applicano le disposizioni dell'art.6 del D.L.gs. 19.08.2005 n.192 (<b>certificazione energetica degli edifici</b>) alle singole unità immobiliari, nel caso di trasferimento a titolo oneroso.</p>	<p>D.L.gs. 19.08.2005 n.192 D.L.gs. 29.12.2006 n.311  (G.U. 1.02.2007 n.26)</p>
<p><b>1 luglio 2009</b></p>	<p><del>Tracciabilità dei compensi ai professionisti.</del> Entra in vigore il limite dei 100,00 Euro per il pagamento in contanti dei compensi professionali, di cui al quarto comma</p>	<p>Art.35 comma 12 bis Legge 248 del 4 agosto 2006</p>

	dell'art.19 del DPR 29 settembre 1973 n.600, introdotto dal comma 12 dell'art.35 della legge di conversione del "Decreto Bersani"	(G.U. n.186 dell'11.08.2006) modificato dall'art.1 comma 69 della Legge 27.12.2006 n.296 (Finanziaria 2007) abrogato dal D.L. 25 giugno 2008
4 luglio 2009	Entra in vigore la Legge portante disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile.	LEGGE 18 giugno 2009, n. 69 (GU n. 140 del 19-6-2009 - Suppl. Ordinario n.95)
25 luglio 2009	Entrano in vigore le linee guida nazionali sulla certificazione energetica. L'AQE è sostituito dall'ACE; trascorsi dodici mesi dalla "emanazione" delle linee guida nazionali (e quindi, sembrerebbe, a partire dal 26 giugno 2010), l'AQE rilasciato entro il 24 luglio 2009 perderà i propri effetti. Se ne evince, a contrario, che gli AQE rilasciati fino al 24 luglio 2009 potranno essere utilizzati - per l'adempimento degli obblighi di dotazione e consegna agli acquirenti - fino al 26 giugno 2010;	DM 26 giugno 2009 (Gazzetta Ufficiale n.158 del 10 luglio 2009)
29 luglio 2009	Entra in vigore la Legge Comunitaria 2008: tra le novità le norme sulla cessione degli immobili: non si potrà più ricorrere al valore normale per dare avvio all'accertamento fiscale	Legge 7 luglio 2009, n. 88 (GU n. 161 del 14-7-2009 - Suppl. Ordinario n.110)
30 luglio 2009	Scade il termine per procedere all'iscrizione al Catasto Urbano degli immobili che hanno perso il requisito della ruralità, individuati nell'elenco pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 287 della Gazzetta Ufficiale 30.12.2008, n. 303	
1 agosto 2009	Entra in vigore il D.P.R. n. 91/09 che ha modificato le norme di organizzazione degli Uffici che collaborano con il Ministero per i beni culturali (nuove funzioni attribuite alla Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici, che ora dichiara l'interesse culturale delle cose, a chiunque appartenenti, autorizza le alienazioni, le permuta, le costituzioni di ipoteca e di pegno e ogni altro negozio giuridico che comporta il trasferimento a titolo oneroso di beni culturali a chiunque appartenenti.	D.P.R. 2 luglio 2009, n. 91 (GU n. 164 del 17-7-2009 - Suppl. Ordinario n.118)
20 agosto 2009	Sono prorogati al 20.08.2009 i termini per i versamenti in scadenza a ferragosto. I contribuenti tenuti al versamento delle imposte e dei contributi possono effettuare questo versamento entro il termine del 20.08.2009 senza alcuna maggiorazione. <b>Rimane, invece, confermata la scadenza del 5.08.2009 per i contribuenti interessati dagli studi di settore, con la maggiorazione dello 0,40%</b>	D.P.C.M. 24 luglio 2009
16 agosto 2009	Termine per la comunicazione all'INAIL del nominativo del Responsabile dei lavoratori per la Sicurezza.	Ministero del Lavoro, Salute e Politiche Sociali, Nota del 15 maggio 2009
20 agosto 2009	Sono prorogati al 20.08.2009 i termini per i versamenti in scadenza a ferragosto. I contribuenti tenuti al versamento delle imposte e dei contributi possono effettuare questo versamento entro il termine del 20.08.2009 senza alcuna maggiorazione.	D.P.C.M. 24 luglio 2009
29 novembre 2009	In tema di posta elettronica certificata dei notai ed altri professionisti, l'art. 12, comma 7, del D.L. 185/ 2008, n. 185 dispone che "I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli ordini e i collegi pubblicano in un elenco consultabile in via telematica i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata". Riguardo ai notai, è da ritenersi che la comunicazione - da adempiersi entro il 29 novembre 2009 - debba essere effettuata al consiglio notarile distrettuale, a cui incombe l'obbligo di pubblicazione telematica dei dati identificativi dei notai del collegio (salva la possibilità che detta pubblicazione sia effettuata sul sito del Consiglio nazionale del Notariato a cura - o per conto - e sotto la responsabilità dei consigli distrettuali).	D.L. 29 novembre 2008, n. 185, art. 12, comma 7 (in Suppl. ord. alla G.U. n. 280 del 29.11.2008)
6 dicembre 2009	Sono dichiarati fuori corso i foglietti bollati per cambiali recanti l'importo dell'imposta assolta in lire-euro e in euro e le marche da bollo per cambiali, il cui valore è espresso in	DECRETO MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

	lire, in lire-euro e in euro. A partire da questa data le marche per cambiali in lire, lire-euro ed euro e i foglietti per cambiali in lire-euro e in euro non potranno essere rimborsati - lasciando il posto ai contrassegni telematici emessi dai tabaccai, da utilizzare sugli appositi foglietti privi di valore, in distribuzione sempre presso le tabaccherie.	26 maggio 2009 (GU n. 131 del 9-6-2009)
31 dicembre 2009	Scadenza del termine per le agevolazioni PPC (applicabili anche agli acquisti dell'imprenditore agricolo professionale, iscritto nell'apposita gestione previdenziale)	Art. 2, comma 8, della legge 22 dicembre 2008, n. 203 (in Suppl. ord. alla G.U. n. 303 del 30.11.2008)
31 dicembre 2009	In tema di riordino delle IPAB Scade la proroga del termine - previsto dall'art. 4, comma 4, del D. Lgs. 4 maggio 2001, n. 207, per usufruire delle agevolazioni fiscali previste per gli atti delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza che procedano al riordino in aziende di servizi o in persone giuridiche di diritto privato (esenzione dalle imposte di registro, ipotecarie e catastali).	Art. 2, comma 10, legge 22.12.2008, n. 203 (Suppl. ord. alla G.U. n. 303 del 30.11.2008)
1 aprile 2010	Entra in vigore <i>ComUnica</i> : avvio obbligatorio della trasmissione al Registro delle Imprese della Comunicazione Unica.	L'art. 23, comma 13 del D.L. n. 78/2009, cd. "decreto anticrisi", apporta modifiche al comma 8 dell'art. 9 del D.L. n. 7/2007.
26 giugno 2010	Essendo trascorsi dodici mesi dalla "emanazione" delle linee guida nazionali sulla certificazione energetica, gli AQE rilasciati entro il 24 luglio 2009 perdono i propri effetti e non possono essere utilizzati per l'adempimento degli obblighi di dotazione e consegna agli acquirenti.	DM 26 giugno 2009 (Gazzetta Ufficiale n.158 del 10 luglio 2009)

## Segnalazione di giurisprudenza

<b>Cassazione Sentenza 15029/2009</b>	<b>Abuso del diritto e contratti simulati</b> La Corte di Cassazione ha stabilito che l'abuso del diritto può colpire anche i contratti simulati o in frode alla legge. Infatti, il Fisco può opporsi a tali accordi del contribuente e, qualora ne derivi un ingiusto risparmio di imposta, potrà rettificare la dichiarazione. Il principio antielusivo, infatti, rafforza quell'orientamento giurisprudenziale che si andava consolidando e in forza del quale l'Amministrazione Finanziaria, prima in sede di accertamento e poi nel contenzioso, può opporsi alla simulazione di contratti fra i contribuenti.
<b>Cassazione sez. II civile sentenza 11 maggio 2009 n. 10820</b>	<b>ABITABILITA'</b> Il rifiuto del promissario acquirente di stipulare la compravendita definitiva di un immobile privo dei certificati di abitabilità o di agibilità e di conformità alla concessione edilizia, pur se il mancato rilascio dipende da inerzia del Comune - nei cui confronti, peraltro, è obbligato ad attivarsi il promittente venditore - è giustificato, ancorché anteriore all'entrata in vigore della legge 28 febbraio 1985, n. 47, perché l'acquirente ha interesse ad ottenere la proprietà di un immobile idoneo ad assolvere la funzione economico sociale e a soddisfare i bisogni che inducono all'acquisto, e cioè la fruibilità e la commerciabilità del bene, per cui i predetti certificati devono ritenersi essenziali.
<b>Cassazione sez. II civile sentenza 11 maggio 2009 n. 10797</b>	<b>DIVISIONE FATTA DAL TESTATORE</b> In tema di divisione ereditaria, la "divisio inter liberos", regolata dall'art. 734 cod. civ., ricorre quando la volontà del testatore è quella di effettuare direttamente la divisione dei suoi beni fra gli eredi, distribuendo tra questi le sue sostanze mediante l'assegnazione di singole quote concrete, con effetti reali ed immediati. Ricorre, invece, l'ipotesi di cui all'art. 733 cod. civ. quando il testatore non divide, ma si limita a dettare le regole per la futura divisione; la motivazione del giudice di merito sulla sussistenza dell'una o dell'altra ipotesi, risolvendosi in un apprezzamento di fatto sulla volontà del testatore, non è censurabile in sede di legittimità, se non per vizi logici e giuridici. L'art. 733 cod. civ. - il quale stabilisce che le particolari norme poste dal testatore per la formazione delle porzioni sono vincolanti per gli eredi, salvo che l'effettivo valore dei beni non corrisponda alle quote stabilite dal testatore - va interpretato alla luce del "favor testamenti", e cioè nel senso che la volontà del testatore rimanga vincolante ove sia compatibile con il valore delle quote, compatibilità riscontrabile tutte le volte che il perfetto equilibrio possa raggiungersi con l'imposizione di un conguaglio.
<b>Cassazione sez. I civile sentenza 13 maggio 2009 n. 11134</b>	<b>PARTECIPAZIONE DI SOCIETÀ DI PERSONE IN SOCIETÀ DI PERSONE</b> È ammissibile la partecipazione di una società di persone (nella specie, società in nome collettivo) in un'altra società di persone (nella specie, di fatto), in quanto non sussistono, nell'ordinamento, norme o principi sull'attività d'impresa collettiva, esercitata nella forma di società personale, che precludano tale partecipazione. Non possono, infatti, ritenersi di ostacolo né il disposto dell'art. 2295, n. 1, cod. civ., laddove richiede l'indicazione nell'atto costitutivo di elementi d'identificazione riferibili solo a persone fisiche, perché esso esprime soltanto l'esigenza che i soci siano identificati con precisione, né il sistema di amministrazione e di responsabilità personale dei soci della società

	partecipante, in quanto non costituisce un'anomalia l'esposizione degli altri soci, allorché la partecipazione in questione sia decisa dal singolo socio amministratore, alla responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata, potendo essi tutelarsi con la scelta del sistema di amministrazione e prevedendo il consenso della maggioranza per l'assunzione di partecipazioni sociali; né infine l'addotta inutilità di una siffatta partecipazione mediata dei soci, ovvero la circostanza che la società partecipata sia stata costituita per scrittura, idonea o no all'iscrizione nel registro delle imprese, non influenzando tali profili l'esistenza, ma solo la disciplina della società personale.
<b>Cassazione sez. II civile sentenza 11 maggio 2009 n. 10796</b>	<b>SUCCESSIONI – accettazione tacita dell'eredità</b> L'accettazione tacita di eredità, che si ha quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone la sua volontà di accettare e che non avrebbe diritto di compiere se non nella qualità di erede, può essere desunta anche dal comportamento del chiamato, che abbia posto in essere una serie di atti incompatibili con la volontà di rinunciare o che siano concludenti e significativi della volontà di accettare; ne consegue che, mentre sono inidonei allo scopo gli atti di natura meramente fiscale, come la denuncia di successione, l'accettazione tacita può essere desunta dal compimento di atti che siano al contempo fiscali e civili, come la voltura catastale, che rileva non solo dal punto di vista tributario, ma anche da quello civile.
<b>Cassazione 7 luglio 2009 n. 15862</b>	<b>FONDO PATRIMONIALE – esecuzione forzata</b> I beni facenti parte di un fondo patrimoniale possono essere oggetto di esecuzione forzata se il giudice di merito stabilisce che i debiti contratti (compresi quelli tributari), per i quali è avviata la riscossione coattiva, possono ricondursi alle necessità della famiglia. In caso affermativo, non rileva neppure che tali obbligazioni siano sorte prima della costituzione del fondo, ferma restando in questo caso la facoltà del creditore di chiedere l'azione revocatoria a tutela dei propri interessi.
<b>Cassazione sez. III civile Sentenza 15 maggio 2009 n. 11314</b>	<b>PRELAZIONE AGRARIA</b> In tema di affitto di fondi rustici e dei pertinenti fabbricati rurali, l'affittuario coltivatore diretto che, nell'esercizio della prelazione agraria, abbia acquistato i terreni agricoli ma non anche le costruzioni pertinenziali in quanto non ancora poste in vendita, pur continuando a servirsi delle stesse per la coltivazione del fondo, mantiene il diritto di prelazione, in costanza del rapporto di affittanza, anche nel caso di successivo trasferimento a titolo oneroso delle medesime da parte del proprietario concedente, atteso che permane il vincolo pertinenziale tra fabbricati rurali e i fondi rustici.
<b>Cassazione sez. II civile sentenza 11 giugno 2009 n. 13630</b>	<b>TESTAMENTI – CAPACITA' DEL TESTATORE</b> Per l'annullamento di un testamento per incapacità naturale del testatore, non basta una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive, ma è necessario che a cagione di una infermità, transitoria o permanente, o di altra causa perturbatrice, il soggetto sia privo in modo assoluto, nel momento della redazione del testamento, della coscienza dei propri atti oppure della capacità di autodeterminarsi. E poiché lo stato di capacità costituisce la regola e quello di incapacità l'eccezione, spetta a colui che impugna il testamento dimostrare la dedotta incapacità, salvo che il testatore risulti affetto da incapacità totale e permanente, nel qual caso spetta a chi vuole avvalersi del testamento provare che esso fu redatto in un momento di lucido intervallo.

## Giurisprudenza tributaria

<b>Cassazione sez. V civile Sentenza 10 aprile 2009 n. 8792</b>	<b>CAPARRA: imposta di registro/IVA</b> Il pagamento di somme di denaro effettuato a titolo di caparra confirmatoria di un contratto di compravendita di bene immobile, qualora costituisca anche parte integrante del corrispettivo pattuito, è soggetto ad IVA ed all'imposta di registro in misura fissa, in applicazione del principio di alternatività tra imposta di registro ed imposta sul valore aggiunto di cui all'art. 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
<b>Commissione tributaria Bologna sezione 12 sentenza n. 76/12/2009</b>	<b>ICI e pertinenze immobile principale</b> La Commissione tributaria provinciale di Bologna ha ribadito che sono illegittimi i regolamenti dei Comuni che limitano il numero delle pertinenze, con la conseguenza che tutti i garage, le autorimesse e i posti auto pertinenziali dell'abitazione principale godono dell'aliquota ridotta fino al 2007 e della totale esenzione dal 2008 in poi.
<b>Cassazione Sentenza 20.07.2009 n.16.855</b>	<b>NOTAI ED IRAP</b> I notai devono pagare l'Irap anche se l'esercizio delle pubbliche funzioni loro attribuite dalla legge richiede, senza possibilità di scelta, l'aiuto di personale qualificato. Infatti, alla luce del principio ormai consolidato sull'autonoma organizzazione, non possono avere rilievo le considerazioni circa la ricorrenza obbligatoria di un'autonomia organizzativa e di una complessità organizzativa nell'attività dei notai
<b>Cassazione Ordinanza 1.07.2009 n.15.426</b>	<b>AGEVOLAZIONI PRIMA CASA E CONIUGI IN COMUNIONE</b> L'agevolazione "prima casa" spetta sull'intero valore della compravendita qualora gli acquirenti siano congiunti in regime di comunione legale dei beni, anche se uno di essi sia sprovvisto dei requisiti richiesti dalla legge per avvalersi di questo beneficio.
<b>Cassazione Sentenza 8487/2009</b>	<b>Elusione fiscale e prova delle valide ragioni economiche</b> Per l'elusione fiscale è sufficiente un uso improprio ed ingiustificato di uno strumento giuridico legittimo, utilizzato anche scopertamente, che consenta però di eludere l'applicazione di un regime fiscale proprio dell'operazione presupposto di imposta. In tali casistiche, l'onere della prova di valide ragioni economiche a supporto della scelta spetta al contribuente.

<b>Cassazione Sentenza n. 10079/2009</b>	<b>Affitto di azienda e detrazione dell’IVA sulle ristrutturazioni</b> La Corte di, ha affermato che è interamente detraibile, da parte dell'affittuario dell'azienda agricola, l'Iva da questi pagata per ristrutturare gli edifici rurali
<b>Commissione Tributaria Provinciale Roma Sentenza 16.06.2009 n. 204</b>	<b>Decadenza prima casa per mancato riacquisto nei termini</b> La Commissione Tributaria Provinciale di Roma ha affermato che non si decade dai benefici fiscali "prima casa" per mancato reinvestimento, nei termini di legge, dell'importo ricavato dalla vendita di un immobile, qualora il contribuente sia stato impossibilitato a riacquistare un altro immobile a causa di inadempimento del venditore.
<b>Cassazione Sentenza n. 10180/2009</b>	<b>Imposta di registro per la cessione d'azienda e locazione</b> La Cassazione ha ribadito che sono soggetti all'imposta di registro sia la cessione d'azienda sia la contestuale e specifica cessione del contratto di locazione di immobili, che intervengono in occasione della stessa operazione.
<b>Cassazione Sentenza 16888/2009</b>  Il Sole 24Ore 27.07.2009 p. 4-NT	<b>Atto di rettifica e presunzioni</b> L'atto di rettifica è assistito da presunzione di legittimità circa l'operato degli accertatori, quando l'ufficio lo abbia sufficientemente motivato, sia specificando gli indici di inattendibilità dei dati relativi ad alcune poste di bilancio, sia dimostrando la loro astratta idoneità a rappresentare una capacità contributiva non dichiarata. Ciò comporta che l'ufficio è tenuto a provare unicamente ciò che emerge dal procedimento deduttivo fondato sulle risultanze esposte; grava invece sul contribuente l'onere di dimostrare la regolarità delle operazioni effettuate, anche in relazione alla constatata antieconomicità delle stesse.

## Diritto internazionale

### Gli Ordini Professionali passano a far parte della Rete Giudiziaria Europea

La Rete Giudiziaria Europea è stata costituita con la Decisione del Consiglio del 28 maggio 2001 (2001/470/CE). Il suo scopo (art. 3) è quello di agevolare la cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri in materia civile e commerciale, compresi l'ideazione, la progressiva predisposizione e l'aggiornamento di un sistema d'informazione destinato ai membri della Rete e di ideare e predisporre progressivamente e tenere aggiornato un sistema d'informazione accessibile al pubblico.

La Rete Notarile Europea, in stretto collegamento con la RGE, è ormai al lavoro da qualche anno, con gli scopi e secondo le modalità già note ([http://www.associazionenotarile.it/page.aspx?id\\_pagina=2&Categoryid=2](http://www.associazionenotarile.it/page.aspx?id_pagina=2&Categoryid=2)).

La RNE ha dei punti di contatto, i cui scopi sono in qualche modo assimilabili a quelli dei punti di contatto RGE. Ne consegue che ogni modifica della RGE interessa molto da vicino la rete notarile.

Ora è stata emanata la Decisione n. 568/2009/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 (in GUCE L 168/35 del 30 giugno 2009), che modifica la citata decisione 2001/470/CE).

#### **Rilancio della cooperazione giudiziaria europea**

Nei "considerandi" si legge che è indispensabile migliorare negli Stati membri le condizioni operative della rete mediante i punti di contatto nazionali e che, quindi, occorre rafforzare il ruolo dei punti di contatto sia all'interno della rete sia rispetto ai giudici e alle professioni legali (n. 5).

In prosieguo, si dice che gli Stati membri dovrebbero a tal fine valutare le risorse che occorre mettere a disposizione dei punti di contatto affinché costoro possano svolgere pienamente le loro funzioni (n. 6) e che allo stesso fine occorre che vi siano in ogni Stato membro uno o più punti di contatto in grado di svolgere le funzioni loro assegnate. I punti di contatto dovrebbero informare le autorità giudiziarie ed extragiudiziarie sul contenuto delle leggi straniere richiamate dal diritto comunitario (n. 8), compito che dovrebbero svolgere "con una rapidità compatibile con gli obiettivi generali perseguiti dalla decisione" (n. 9). Gli ordini professionali che rappresentano gli operatori della giustizia, in particolare avvocati, notai ed ufficiali giudiziari, che concorrono direttamente all'applicazione degli atti comunitari e degli strumenti internazionali in materia di giustizia civile, possono aderire alla rete tramite le rispettive organizzazioni nazionali, al fine di contribuire, unitamente ai punti di contatto, ad alcune delle funzioni ed attività specifiche della stessa (n. 12).

#### **Il ruolo degli Ordini Professionali**

La decisione in parola inserisce gli ordini professionali che rappresentano a livello nazionale negli Stati membri gli operatori della giustizia che concorrono direttamente all'applicazione degli atti comunitari e degli strumenti internazionali relativi alla cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale, fra le componenti della rete giudiziaria europea (art. 1). A tal fine, si dispone che gli Stati membri stabiliscano (*sic*) gli ordini professionali d'anziché citati, dopo aver ottenuto il consenso degli ordini professionali in questione alla loro partecipazione alla rete.

L'art. 5-*bis* della decisione dispone che, per concorrere all'espletamento dei compiti di cui all'articolo 3, i punti di contatto hanno idonei contatti con gli ordini professionali secondo le modalità disposte dagli Stati membri. Tali contatti dei punti di contatto (*sic*) possono anche comprendere scambi di esperienze e informazioni sull'applicazione effettiva e pratica degli atti comunitari e degli strumenti internazionali, la collaborazione nell'elaborazione ed aggiornamento delle schede informative di cui all'art. 15 della decisione 2001/470/CE, che possono anche riguardare i principi del sistema giuridico degli Stati membri e la partecipazione degli ordini professionali alle pertinenti riunioni.

#### **Sistemi istituzionali di cooperazione e informazione**

Il panorama che si presenta è quello di una rapida accelerazione nei sistemi di cooperazione ed informazione. Sta di fatto che la Decisione appena pubblicata chiede esplicitamente di apprestare le risorse necessarie ai compiti impegnativi che si prefigge, e quindi non è azzardato pensare che l'UE ritene necessario premere sugli Stati perché forniscano le risorse che evidentemente finora non sembrerebbero essere state sufficienti.

#### **Capacità d'agire nel Burkina Faso**

La maggiore età si raggiunge nel Burkina Faso (già Repubblica dell'Alto Volta nell'Africa Occidentale) a vent'anni. Essendovi in Italia una coppia di cittadini di tale Stato che si accinge a stipulare un contratto per atto notarile, si

<p>domanda se nell'ordinamento burkinabé il matrimonio comporti la coeva acquisizione della piena capacità d'agire. Al riguardo ecco cosa recitano gli articoli 317 e 622 del codice civile del Burkina Faso:  <b>"Art. 317.-</b> Il minore abilitato a sposarsi può acconsentire a tutte le convenzioni matrimoniali con l'assistenza delle persone il cui consenso è necessario per la validità del matrimonio. Se le convenzioni sono state stipulate senza tale assistenza, l'annullamento potrà essere chiesto dal minore o dalle persone il cui consenso è richiesto, fino alla scadenza dell'anno che segue alla maggiore età.  <b>Art. 622 .-</b> Il minore è emancipato di pieno diritto col matrimonio".</p>
<p style="text-align: center;"><b>Moldavia: volontaria giurisdizione</b></p> <p>In Moldavia (Repubblica Moldova nell'Europa orientale) la madre unica esercente la potestà non abbisogna di autorizzazioni per accettare l'eredità devoluta al figlio.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Trasferimento in Italia della sede sociale di società bosniaca</b></p> <p>Una s.p.a. che voglia trasferire la sede dall'Italia in Bosnia deve costituire una nuova società. Il diritto bosniaco non consente il trasferimento della sede principale della società dall'estero in Bosnia; quindi occorre costituire una società "ex novo".          Per la legislazione bosniaca un'impresa straniera deve costituire una nuova società di diritto bosniaco in una delle forme previste dalla normativa specifica. Le più utilizzate dalle imprese locali assumono la forma di D.D. = S.pA. o D.O.O. = S.r.l.</p>

## Segnalazioni di volumi, pubblicazioni e letture

<b>Daniele Muritano Adriano Pischetola</b>	<b>Accordi patrimoniali tra conviventi e attività notarile</b>	IPSOA, 2009, pag.192 collana "Lecture Notarili"
<b>G.A.M. Trimarchi</b>	<b>Negozi di destinazione nell'ambito familiare e nella famiglia di fatto</b>	NOTARIATO, 4/2009 pag.426
<b>Giovanni Santarcangelo</b>	<b>La trascrizione dell'accettazione tacita dell'eredità</b>	NOTARIATO, 4/2009 pag.398
<b>Pier Luigi Fausti</b>	<b>Atto di consenso alla surrogazione</b>	NOTARIATO, 4/2009 pag.420
<b>Raffaella Scotti</b>	<b>L'acquisto di partecipazioni sociali in regime di comunione legale</b>	NOTARIATO, 4/2009 pag.443
<b>Marco Krogh e Cesare Licini</b>	<b>La normativa antiriciclaggio e antiterrorismo per i professionisti.</b>	IPSOA, collana "Lecture notarili" diretta da Giancarlo Laurini

## Segnalazioni di siti web e programmi e servizi

<p>Ad integrazione della comunicazione del Comitato Regionale Notarile Lombardo in tema di certificazione energetica, si comunica che la Legge Regionale n. 10 del 29.6.2009 è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 26 del 30.6.2009 2° supplemento ordinario, consultabile all'indirizzo  <a href="http://www.infopoint.it/burlnew/burl/ElencoBollettini.aspx">http://www.infopoint.it/burlnew/burl/ElencoBollettini.aspx</a></p>
<p style="text-align: center;"><b>Semplicità, trasparenza e innovazione, per conoscere doveri e diritti in ambito erariale</b></p> <p>Dal 7 luglio 2009, è possibile, con le stesse login e password avute dall'agenzia delle Entrate (sono 1,4 milioni gli utenti di Fisconline) accedere anche a "Estratto conto", un nuovo servizio in rete messo a disposizione da Equitalia. Collegandosi a Internet su <a href="http://www.equitaliaspa.it">www.equitaliaspa.it</a> è possibile controllare la propria situazione debitoria ovvero verificare anche che un provvedimento a proprio favore sia stato effettivamente recepito dall'ente riscossore e che sia stata portata a conclusione la procedura di sgravio della cartella, che sia stata effettivamente annullata una multa su sentenza, ad esempio, del Giudice di pace.          Il cittadino può consultare documenti, cartelle e avvisi di pagamento ancora non pagati, pagati parzialmente, interamente saldati od oggetto di sgravio totale a partire dall'anno 2000.          Al momento sono già ventiquattro le province (Bari, Bologna, Brescia, Brindisi, Caserta, Catanzaro, Como, Forlì-Cesena, Grosseto, L'Aquila, Latina, Lecco, Livorno, Macerata, Milano, Napoli, Padova, Pesaro e Urbino, Rieti, Rimini, Roma, Rovigo, Siena, Venezia) per le quali è operativo il servizio ed entro il mese di settembre, con esclusione della Sicilia dove il gruppo Equitalia non è attivo, tutto il territorio nazionale avrà a disposizione questo nuovo strumento informativo.          Coloro che non avessero ancora "credenziali fiscali di rete" possono attivarsi recandosi su  <a href="http://www.agenziaentrate.gov.it">www.agenziaentrate.gov.it</a>          e scegliere la voce servizi telematici dove sarà possibile ottenere, con una procedura assolutamente sicura, codice pin e password. Basterà indicare il proprio codice fiscale, alcuni dati relativi alla dichiarazione presentata l'anno precedente, e si avrà immediatamente una parte del pin di accesso, mentre la seconda parte che lo completerà arriverà, insieme alla password, al domicilio indicato. Codice pin e password possono essere richiesti anche presso uno qualsiasi degli uffici dell'agenzia delle Entrate o per telefono al numero 848.800.444.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Nuova edizione del sito Internet della Posta Elettronica Certificata dei Notai Italiani</b></p> <p>Dal 20 luglio 2009 è online la nuova edizione del sito internet ufficiale della <b>Posta Elettronica Certificata (PEC) dei Notai Italiani</b>. Il sito è facilmente raggiungibile dalla RUN attraverso il collegamento dedicato nell'area "Servizi". Dal sito è possibile accedere a tutti i servizi erogati dal Consiglio Nazionale del Notariato in qualità di Gestore accreditato dal CNIPA e a tutte le informazioni utili: il manuale utente, la modulistica e altri strumenti di servizio. All'interno del sito un'Area Riservata ai notai permette di collegarsi per la gestione della casella di PEC.  <a href="http://pec.notariato.it">http://pec.notariato.it</a></p>

**Antiriciclaggio: al via le segnalazioni con modalità telematiche**

**Il nuovo sistema, in alternativa alla tradizionale segnalazione cartacea, è in funzione dal 22 luglio 2009.**

Dal sito raggiungibile dalla pagina iniziale di accesso della RUN è possibile accedere a tutte le informazioni utili: i manuali operativi, la modulistica e altri strumenti di servizio, l'assistenza.

<http://www.notartel.it/Antiriciclaggio/homepage.asp>

**Come scrivere al Settore Studi dalla RUN**

Nell'area Organizzazione>CNN è aperta una pagina dedicata al Settore Studi. L'Ufficio Studi del Consiglio Nazionale collabora con le Commissioni competenti per materia alla stesura di lavori dottrinari di approfondimento su argomenti di interesse per i notai e per gli studiosi e operatori del diritto in genere.

L'Ufficio Studi risponde a specifici quesiti di interesse generale rivolti dai notai.

Per accedere con più comodità a questo servizio i quesiti devono essere inoltrati per iscritto utilizzando:

- il numero di fax 06 322 15 94;
- l'indirizzo di posta ordinaria del Consiglio Nazionale- all'att. dell'Ufficio Studi;
- gli indirizzi di posta elettronica dedicati:

[cnn.ufficiostudi@notariato.it](mailto:cnn.ufficiostudi@notariato.it)

(specificando nell'oggetto la materia del quesito, ad es. civilistico, d'impresa, tributario);

[cnn.studint@notariato.it](mailto:cnn.studint@notariato.it)

(per il settore studi internazionale).

**Bullzip PDF Printer - Software gratuito per generare files PDF/A**

Si segnalal'esistenza di un altro ottimo programma per Windows 2000/XP/Vista (anche a 64 bit) per la **generazione di PDF/A validi per il sistema di validazione di InfoCamere.**

Il software è prodotto dalla Bullzip e si presenta come la classica stampante.

La versione presente nel momento della redazione di questa newsletter è la **6.0.0.865** e presenta un supporto dichiarato "sperimentale" al PDF/A, ma da una serie di prove effettuate il risultato è stato sempre validato da InfoCamere.

Nonostante la pagina sia in inglese, **il prodotto installato è completamente in italiano.**

Per l'installazione, occorre scaricare il programma dal sito dell'azienda produttrice, scompattare il file .zip ricevuto e lanciare l'installativo in esso contenuto.

Per attivare il formato PDF/A occorre andare nel menu Start - *Programmi* - Bullzip - PDF Printer - Opzioni. Nella scheda "Documento" occorre attivare la spunta in fondo denominata **PDF/A-1b.**

Per maggiori informazioni e per il download del prodotto si rimanda al sito web dell'azienda produttrice:

LINK esterno: <http://www.bullzip.com/products/pdf/info.php>

## Agenda di incontri di interesse notarile e Convegni

### Agenda

**Tutti i convegni e le attività formative dalla RUN**

Sulla pagina di accesso della Intranet RUN, nella colonna di destra, sono stati raggruppati gli accessi ai siti del notariato collegati.

Tra questi dalla pagina iniziale della Fondazione italiana per il Notariato si potrà accedere con comodità a tutte le informazioni necessarie relative al "Calendario Attività formative" (il relativo collegamento dalla RUN>Comunicazione è stato soppresso).

Così, dalla RUN, in una logica di portale allargato del notariato, si avrà il collegamento ai dati disponibili e sempre aggiornati relativi ai convegni e eventi di interesse notarile organizzati su iniziativa della Fondazione, del Consiglio Nazionale, dei Consigli locali e delle altre Organizzazioni notarili nonché dei corsi e-learning.

Nella home page della RUN saranno segnalati alcuni degli appuntamenti cronologicamente più vicini.

<http://www.fondazione-notariato.it/iniziative.asp?id=3&sid=218&xsID=22&anno=2009&mese=05&giorno=00&pg=1>

**DATA:** 21-24 ottobre 2009

**LUOGO:** Venezia,

**ARGOMENTO:** "XLIV Congresso Nazionale del Notariato"

[www.congressonotariato2009.it](http://www.congressonotariato2009.it)

**La partecipazione al convegno consente il riconoscimento di n. 24 Crediti Formativi Professionali divisibili nel modo seguente:**

**5 per la partecipazione a ciascuna sessione dell'Assemblea plenaria**

**3 per la partecipazione a ciascuna sessione dei Forum del Consiglio Nazionale e della Cassa Nazionale del Notariato.**

**DATA:** sabato 26 settembre 2009

**LUOGO:** Verona, presso il Boscolo Hotel Leon D'Oro (Viale Piave, 5)

**ARGOMENTO:** "Seminario di formazione in diritto comunitario Formanote "L'attività negoziale dello straniero comunitario: casi e materiali"

**ORGANIZZAZIONE:** Fondazione Italiana per il Notariato, in collaborazione con il Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie ed il Consiglio Notarile di Verona

Per tutte le informazioni e per le iscrizioni, La preghiamo di collegarsi al sito web della Fondazione ([www.fondazione-notariato.it](http://www.fondazione-notariato.it)).

**La partecipazione al convegno consente il riconoscimento di n.10 Crediti Formativi Professionali.**

**DATA:** 25, 26 e 27 settembre 2009

**LUOGO:** Isola d'Elba, La Biodola, presso l'Hotel Hermitage

**ARGOMENTO:** "LA PICCOLA E MEDIA IMPRESA TRA SRL E SPA Modelli giuridici a confronto"

**ORGANIZZAZIONE:** COMITATO REGIONALE NOTARILE TOSCANO

**La partecipazione al convegno consente il riconoscimento di n.15 Crediti Formativi Professionali.**

**Scuola di Notariato di Bologna "Rolandino Passaggeri": "Corso di perfezionamento in Diritto commerciale" (2009/2010)**

La Scuola di Notariato di Bologna "Rolandino Passaggeri" ha programmato per l'anno accademico 2009/2010 un "Corso di perfezionamento in Diritto commerciale".

Il corso sarà aperto a Notai e praticanti (per questi ultimi è prerequisite inderogabile aver frequentato per un biennio la Scuola di Notariato di Bologna).

La quota di iscrizione è pari a 300 euro (per 10 incontri); non è possibile iscriversi a singoli incontri.

Di seguito il calendario del corso, gli argomenti e i docenti incaricati.

**Scuola di notariato 'Rolandino Passaggeri'**

**Corso di perfezionamento in diritto commerciale 2009/2010**

1. Giovedì 17 Settembre ore 15-18: *Il sistema dualistico tra tipo normativo e modelli statutari* (Vincenzo Cariello)
2. Giovedì 24 Settembre ore 15-18: *Nuova disciplina dell'art. 2343-ter: metodi alternativi di valutazione dei conferimenti nella spa* (Marco Maltoni)
3. Giovedì 1 ottobre ore 15-18: *La ripartizione di competenze gestorie tra soci e amministratori nella srl* (Ivan Demuro)
4. Giovedì 8 Ottobre ore 15-18: *Recesso ed esclusione tra srl e società di persone: l'osmosi delle regole* (Niccolò Abriani)
5. Giovedì 15 Ottobre ore 15-18: *Scioglimento e liquidazione delle società di capitali* (Antonio Rossi)
6. Giovedì 22 Ottobre ore 15-18: *Casi e questioni in materia di aumento e riduzione reale del capitale* (Giuseppe Antonio Michele Trimarchi)
7. Giovedì 29 Ottobre ore 15-18: *Gruppi e srl* (Vincenzo Cariello)
8. Giovedì 5 Novembre ore 15-18: *Casi e questioni in materia di riduzione del capitale per perdite: casistica* (Carlo Alberto Busi)
9. Giovedì 12 Novembre ore 15-18: *Le trasformazioni: casi e questioni* (Marco Maltoni)
10. Giovedì 19 Novembre ore 15-18: *Leveraged buyout: il procedimento e ambito di applicazione dell'istituto* (Danilo Galletti)

Dalla RUN il collegamento al sito web della Scuola dove sono disponibili ulteriori informazioni utili ai fini dell'iscrizione

[http://www.scuolanotariatobologna.it/index.php?option=com\\_content&task=view&id=146&Itemid=45](http://www.scuolanotariatobologna.it/index.php?option=com_content&task=view&id=146&Itemid=45)

**DATA:** 19 settembre 2009 - I lavori inizieranno alle ore 9:00 e termineranno alle 13:30 circa.

**LUOGO:** Mestre, presso l'Hotel NH Laguna Palace.

**ARGOMENTO:** Presentazione degli Orientamenti del Comitato Triveneto dei Notai in materia di atti societari

**ORGANIZZAZIONE:** Comitato interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie

Il programma, le informazioni e le modalità di iscrizione sono disponibili sulla home page della RUN

**La partecipazione al convegno consente il riconoscimento di n.5 Crediti Formativi Professionali.**

**I prossimi incontri periodici con i notai del Collegio sono stati fissati presso l'Auditorium S. Fedele in Milano via Hoepli, 3/b nei seguenti giorni:**

lunedì 21 settembre 2009 dalle ore 18,00

lunedì 19 ottobre 2009 dalle ore 18,00

lunedì 30 novembre 2009 dalle ore 18,00.

Nella riunione del 21 settembre 2009 oltre alle consuete comunicazioni del Presidente verrà trattato il seguente argomento:

**Attività finanziarie e oggetto sociale: primi commenti al decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 29 del 17 febbraio 2009**

**Relatore Filippo Zabban**

**La partecipazione agli incontri consente il riconoscimento di Crediti Formativi Professionali.**